

Francesca De Rosa - Ludovico Maremonti

## **Costituzione, repressione, sequestro e confisca: il 1848 a Napoli e la vicenda di Eugenio de Riso\***

SOMMARIO: 1. Cronache di una rivoluzione fallita – 2. I de Riso di Catanzaro: breve storia di un “sequestro” emblematico – 3. Il “braccio” della reazione: polizia, prevenzione e misure arbitrarie – 4. Le sentenze politiche e le ipotesi di confisca

ABSTRACT: The study aims to analyze the historical and legal background, which seems to base the application of sequestrations and confiscations against the victims of political persecutions ongoing in the Kingdom of the Two Sicilies since the second half of 1848, in the context of the reaction to the events occurred in Naples and the *Calabrie* in the same year. The main purpose is to clarify the existence, the essence and the application of these measures, which are often mentioned by both the contemporaries and the later historians as persecutory instruments used by the authorities (particularly by police) against political defendants and condemned, especially when they escaped abroad. First, the 1848 events are going to be examined, i.e. the concession of the Constitution, the famous facts of the 15<sup>th</sup> of May in Naples and the Calabrian insurrections in June and July; then, a special attention will be paid to a particular individual, marquis Eugenio de Riso from Catanzaro, a Calabrian revolutionary sentenced to death and political refugee abroad. Due to several reasons and despite the poor notoriety of de Riso, his story probably constitutes an emblematic case of the use of both sequestrations and (according to historiography) confiscations, against revolutionaries involved in 1848 facts.

KEY WORDS: Kingdom of the Two Sicilies, sequestration and confiscation, Eugenio de Riso.

### 1. Cronache di una rivoluzione fallita

Le lettere di William E. Gladstone a Lord Aberdeen, che ebbero una fama a dir poco controversa sin dalla pubblicazione, tratteggiavano suggestivamente, nel 1851, lo stato politico del Regno delle Due Sicilie<sup>1</sup>:

---

\* Il saggio costituisce una versione riveduta e arricchita dell'opera *Sequestro e confisca nella reazione borbonica al 1848. La vicenda di Eugenio de Riso*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, vol. 129, n. 2 (2017). Si tratta di un'opera congiunta dei due autori: specificamente, Francesca De Rosa ha curato i paragrafi n. 2 e 4, mentre Ludovico Maremonti i paragrafi n. 1 e 3.

<sup>1</sup> Il membro del partito conservatore britannico ufficialmente si trovava in Napoli per curare la malattia agli occhi della figlia: arrivò nella Capitale il 18 novembre 1850, secondo quanto riportano i suoi diari (cfr. W. E. Gladstone, *The Gladstone diaries*, edizione curata da M.R.D. Foot, H.C.G. Matthew, IV, Oxford 1974, p. 272). Tuttavia, stando a quanto egli stesso riferisce, nel corso del suo soggiorno si appassionò alle vicende di coloro che, di giorno in giorno, venivano accusati di reità di Stato dalla nascente reazione e venivano colpiti dalle misure persecutorie più diverse. Gladstone raccontò di aver visitato le carceri (tra cui Nisida e la Vicaria) e di aver avuto colloqui con prigionieri politici: ebbe modo, in particolare, di approfondire il caso di Carlo Poerio, condannato poi a ventiquattro anni di “ferri” nell'ambito del processo sulla setta dell'*Unità Italiana*, che si svolse durante tutto il 1850; cfr. W. E. Gladstone, *Lettere due dell'onorevole W.E. Gladstone a Lord Aberdeen sui processi di*

Si crede generalmente difettosa l'organizzazione dei governi dell'Italia meridionale; che l'amministrazione della giustizia non vi sia scevra di corruzione, che comuni siano i casi di abuso e di crudeltà fra i pubblici impiegati subordinati, che vi siano duramente puniti i reati politici, senza che si abbia molto riguardo alle forme della giustizia [...] Ma queste vaghe supposizioni sulla condizione attuale di cose in Napoli sono così lontane dalla pura verità [...] Non è una mera imperfezione, non esempi di corruzione in impiegati secondarii, non qualche caso di soverchia severità che vi ho da narrare: ma l'incessante, sistematica, deliberata violazione d'ogni diritto, commessa dal potere che dovrebbe vegliare sopra di esso [...] Udii ripetuta spessissime volte questa forte e pur vera espressione: La negazione di Dio fu eretta in sistema di governo<sup>2</sup>.

Era il contesto della repressione seguita agli avvenimenti politici del 1848, quello che con tanta enfasi Gladstone descriveva al suo interlocutore: a breve, i noti processi dinanzi alla Gran Corte Speciale di Napoli, così come nelle Corti di giustizia delle province, sarebbero stati il veicolo della reazione di una Corona che si preparava a sconfessare definitivamente le pur effimere conquiste della Costituzione sancita il 10 febbraio 1848<sup>3</sup>.

Per la verità, quella Carta non fu mai davvero efficace, sopravvissuta per ben poco sia alla bulimia riformatrice delle classi colte e benestanti, in fin dei conti controproducente per le istanze dei liberali più moderati come per quelle dei

---

*Stato del regno di Napoli*, s.l., s.d., p. 19-42. Tra l'altro, questo procedimento procurò la sospensione di quello per i fatti del 15 maggio, che fu appunto rinviato al 1851: cfr. G. Paladino *Il quindici maggio 1848 in Napoli*, Milano 1920, p. 489-490. Le cifre piuttosto elevate di prigionieri politici riportate da Gladstone, ritenute non credibili, ed il tenore "partigiano" dell'analisi politica della situazione napoletana, considerata troppo sbilanciata in favore degli imputati, sottoposero le *Lettere* a Lord Aberdeen al fuoco di fila della critica reazionaria: sul punto cfr. G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, V, Torino 2006, p. 699-700. Si produssero pubblicazioni che, in maniera più o meno circostanziata, cercavano di demolire le argomentazioni del politico inglese, come la *Rassegna degli errori e delle fallacie pubblicate dal sig. Gladstone in due sue lettere indirite al conte Aberdeen sui processi politici nel reame delle due Sicilie*, Napoli 1851. Da parte dei detrattori di Gladstone si sarebbe poi avanzata anche l'ipotesi che egli in realtà si trovasse nella Capitale del Regno al soldo di Lord Palmerston, allora Segretario agli Affari Esteri di Londra, allo scopo di destabilizzare la già precaria situazione napoletana a beneficio degli inglesi: cfr. M. G. Gajo Mazzoni, *Le lettere di Gladstone ad Aberdeen*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. 60, f. 1, gennaio/marzo 1973, p. 31-47 (in particolare, p. 31 in nota).

<sup>2</sup> W. E. Gladstone, *Lettere*, cit. pp. 5-6. La traduzione che si propone qui e in seguito è quella della citata edizione italiana.

<sup>3</sup> Gli scritti sul Quarantotto sono numerosi: in questa sede, pare opportuno fare riferimento solo ad alcuni, ritenuti particolarmente significativi per la ricostruzione intrapresa. Con riferimento al quadro storiografico complessivo, si vedano P. Callà Ulloa, *De' fatti dell'ultima rivoluzione derivati da' giudizi politici del reame di Napoli: libri due*, Napoli 1854; G. De' Sivo, *Storia delle Due Sicilie, dal 1847 al 1861*, I, II, Roma 1862; G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit.; A. Scirocco, *Storia d'Italia dal Risorgimento alla Repubblica*, I: *L'Italia del Risorgimento: 1800-1871*, Bologna 1993; G. Galasso, *Storia del Regno*, cit. Per una prospettiva più inerente alla storia costituzionale, si vedano invece, *ex multis*, N. Cortese, *Le costituzioni italiane del 1848-49*, Napoli 1945; C. Ghisalberti, *Stato nazione e Costituzione nell'Italia contemporanea*, Napoli 1999; C. Latini, *Per il "comune bene": modelli di federalismo e nazionalismo nell'Italia del Risorgimento*, in *Historia Constitucional*, 14, 2013, p. 307-327.

radicali, sia all'ansia del re Ferdinando II e del suo *entourage* di arginare una deriva politica pericolosa per le proprie prerogative, quale essi credettero essersi manifestata nelle giornate napoletane di metà maggio e nei seguenti moti nelle Calabrie.

L'esperimento costituzionale non era nemmeno nato sotto i migliori auspici: dopo una lunga fase di consolidamento della nuova spinta ideologica liberale, democratica e mazziniana, seguita all'esperienza del 1820<sup>4</sup>, un 1847 già convulso<sup>5</sup> e soprattutto la rivoluzione siciliana<sup>6</sup> avevano convinto il re che il rischio di perdere il controllo anche dei domini al di qua del Faro era concreto: attraverso il famoso "Atto sovrano" del 29 gennaio 1848 aveva perciò aperto alla concessione di una nuova Costituzione. La Carta, era annunciato nel documento, sarebbe stata sanzionata nel breve tempo massimo di dieci giorni<sup>7</sup>.

Nell'Atto, il re aveva comunque chiarito quali sarebbero stati i punti fermi del nuovo esperimento costituzionale: il potere legislativo sarebbe stato condiviso tra il re e due Camere, di cui una nominata dal sovrano e l'altra eletta su basi censuali; la responsabilità sarebbe stata esclusivamente dei ministri e mai del monarca, la cui persona si dichiarava inviolabile; si sarebbero fissate alcune limitazioni alla libertà di stampa<sup>8</sup>.

A capo del "nuovo Ministero di Stato", il demiurgo costituzionale proclamato dall'Atto, era stato posto Francesco Paolo Bozzelli, reduce da un lungo esilio in Francia, Gran Bretagna e Belgio, a causa del suo coinvolgimento nei moti del 1820: in quel momento, costui era una figura di riferimento per i liberali moderati napoletani e divenne così il naturale, unico incaricato di

---

<sup>4</sup> Molti dei futuri protagonisti del nuovo sommovimento di metà Ottocento erano stati già coinvolti nelle vicende rivoluzionarie e costituzionali della prima parte del secolo. Grande diffusione avevano trovato, nel Mezzogiorno, quei movimenti politici segreti, dalla Carboneria alla Giovine Italia, che da anni operavano in varie zone del sud d'Italia. Cfr. G. Paladino, *Gli antecedenti ideali della rivoluzione del '48 nell'Italia meridionale*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, a. 10, f. 1, 1923.

<sup>5</sup> Sul 1847 a Napoli e nelle province, si veda A. Scirocco, *Il 1847 a Napoli: Ferdinando II e il movimento italiano per le riforme*, in *Archivio storico per le Province Napoletane*, a. 115, 1997, G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 627-628 e A. La Cava, *La rivolta calabrese del 1848*, in *Archivio storico napoletano*, v. 31, 1947-1949, p. 533-572.

1947-1949, p. 533.

<sup>6</sup> I moti di Palermo del 12 gennaio del 1848 furono il punto di partenza dell'avventura secessionista siciliana, che produsse anche un proprio tentativo costituzionale (su cui cfr. N. Cortese, *Le Costituzioni italiane*, cit., p. LXXXVIII-CV) e che si concluse, di fatto, solo nel settembre successivo. Sui fatti di Sicilia del 1848, si vedano i classici F. Perez, *La rivoluzione siciliana del 1848*, Torino 1849, D. Mack Smith, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari 1970 e G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 641-642, 662-664 e 687-688.

<sup>7</sup> Così recitava l'Atto: "Avendo inteso il voto generale de' nostri amatissimi sudditi di avere delle guarentigie, e delle istituzioni conformi all'attuale incivilimento, dichiariamo di essere nostra volontà di condiscendere a' desiderii manifestarci, concedendo una Costituzione". Cfr. *Atto sovrano col quale S. M. il Re concede una Costituzione su determinate basi*, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie-anno 1848-semester I-da gennaio a tutto giugno*, p. 35.

<sup>8</sup> Ivi, p. 35-36.

formulare la Carta. Compì l'opera attingendo a piene mani alla sua conoscenza delle Costituzioni francese e belga, rispettivamente del 1830 e del 1831<sup>9</sup> e gli si può rimproverare proprio l'eccessiva devozione al modello straniero, piuttosto che alla tradizione giuspolitica patria, tra i difetti evidenti dell'impianto costituzionale che concepì<sup>10</sup>.

La nuova Costituzione del Regno, constando di 89 articoli, rispettò integralmente le dette premesse dell'Atto sovrano. L'articolazione bicamerale del sistema parlamentare fu posta come fulcro del sistema politico-legislativo, nel contesto della nuova "temperata Monarchia Ereditaria-costituzionale sotto forme rappresentative"<sup>11</sup>: secondo il meccanismo costituzionale, infatti, le nuove Camere, dei Pari (di nomina regia<sup>12</sup>) e dei Deputati (elettiva<sup>13</sup>) avrebbero dovuto approvare i provvedimenti normativi in un'identica formula. A coronamento del processo legislativo, comunque, veniva inserita la "sanzione" del re alle leggi<sup>14</sup>.

Di particolare interesse fu anche la sanzione dei diritti politici e delle garanzie

<sup>9</sup> Sulla genesi e l'importanza delle Carte di Francia e Belgio per quelle del '48 italiano, cfr. N. Cortese, *Le costituzioni*, cit., p. XI e ss.

<sup>10</sup> R. Trifone, *La Costituzione del Regno delle Due Sicilie dell'11 febbraio 1848*, in *Archivio Storico per le province napoletane*, a. 70, 1947-49, p. 28-30.

<sup>11</sup> Cfr. l'art. 1 della Costituzione in *Costituzione politica della monarchia proclamata e sanzionata da S. M. il Re N.S. con Atto sovrano del dì 10 di febbrajo 1848* (da adesso, *Costituzione*), Napoli 1848, p. 4.

<sup>12</sup> Cfr. l'art. 43 della Costituzione (ivi, p. 9): "I Pari sono eletti a vita dal RE, il quale nomina fra i Pari medesimi il Presidente ed il Vice-presidente della Camera, per quel tempo che giudica opportuno".

<sup>13</sup> Nell'art. 50 (ivi, p. 11) si stabiliva che i deputati eletti "rappresentano la Nazione in complesso". Va comunque detto che i rigidi criteri di censo, previsti dagli art. 56 e 57 (ivi, p. 11-12) per l'elettorato attivo e passivo, rendevano piuttosto restrittivo il concetto di Nazione rappresentata alla Camera; accanto ai proprietari, c'è da sottolineare la presenza assicurata agli accademici nel novero degli elettori e degli eleggibili.

<sup>14</sup> Cfr. gli art. 4 (ivi, p. 4), 35 (ivi, p. 8) e 69 (ivi, p. 14) della Costituzione. La centralità assoluta dell'articolazione del potere legislativo, posta una certa sbragatività, di converso, nella definizione dell'esecutivo (all'art. 5, secondo cui il potere esecutivo, appunto, risiedeva esclusivamente nel re), appare percepibile anche da un altro dato: in un'edizione commentata della Costituzione (P. A. Abatemarco, *Commento a' principali articoli della costituzione del 1848*, Napoli 1849), infatti, è ben evidente come i lunghi commenti siano concepiti, almeno fino ai primi 40 articoli, esclusivamente per spiegare la scelta del costituente in tema di potere legislativo. Il combinato disposto degli art. 4, 35 e 69, pertanto, viene giustificato attraverso il richiamo (seppure un po' ridondante in alcune sue parti) alle dottrine del contratto sociale, della separazione dei poteri di Montesquieu e della legislazione di Bentham: cfr. P. A. Abatemarco, *Commento*, cit., p. 8-22. Particolarmente interessante appare la teorizzazione del rapporto tra legislatore e principe come quello tra mandante e mandatario, sulla base del "principato" che, in sé, è caratterizzato appunto come un rapporto di mandato: tutto considerato, per spiegare la necessità dell'inclusione del re nella dialettica del potere di fare le leggi, la figura appare efficace, considerato lo spirito del contesto politico-culturale in cui veniva concepita ("[Se è vero che il principato è un contratto di mandato,] non v'ha contratto senza reciproco consenso de' contraenti. Invano il legislatore si studierebbe di far leggi, se non trovasse mandatari che si assumessero il carico di eseguirle; in altri termini è necessaria l'accettazione del mandatario. Quando il principe assume il principato, assume l'obbligo di governare secondo le leggi allora veglianti. Ogni legge novella è un'innovazione al mandato. Ella quindi non può esser posta senza il consenso del principe, che n'è mandatario").

individuali, nonché, di seguito, della inviolabilità della proprietà e del domicilio<sup>15</sup>. In ossequio al disposto dell'Atto sovrano del 29 gennaio, l'art. 30 proclamava la stampa libera

e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i Sovrani esteri e le loro Famiglie, non che l'onore e l'interesse dei particolari<sup>16</sup>

disposizione che, per l'onnicomprendività mascherata dall'estremo dettaglio della sua lettera, si sarebbe potuta facilmente prestare a manipolazioni diverse.

La specifica disciplina delle attribuzioni della Camera dei Pari offriva altri notevoli spunti di interesse: la si investiva infatti della fondamentale attribuzione di comporre un'Alta Corte di Giustizia che avrebbe potuto giudicare la responsabilità dei deputati per i reati contro lo Stato, commessi nell'esercizio delle loro funzioni<sup>17</sup>.

Da questo quadro, risulta evidente che il re aveva voce in capitolo, direttamente o indirettamente, su una cospicua parte della vita istituzionale del legislativo: alla specifica "sanzione", momento perfezionativo del processo bicamerale di formazione delle leggi, si aggiungeva infatti la circostanza che i Pari erano appunto da lui nominati a vita e che avevano anche la possibilità di giudicare i reati politici dei deputati. L'articolazione parlamentare e, a questo punto, l'esistenza stessa della Camera dei Pari, erano destinati ad essere lo strumento principale di esercizio di una preponderanza regia giammai negoziabile, nonostante la Costituzione<sup>18</sup>.

Vale ancora la pena di citare il capo dedicato all'ordine giudiziario, che si volle indipendente – rafforzando questa percezione con la previsione dell'inamovibilità del giudice<sup>19</sup> –, mentre si cercò di normalizzare l'amministrazione della giustizia sancendo l'impossibilità di crearsi tribunali straordinari, di qualunque tipo<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. le disposizioni contenute tra l'art. 21 (cfr. *Costituzione*, p. 6) e l'art. 29 (ivi, p. 7) della Costituzione. Apparentemente, il Bozzelli per la redazione di queste disposizioni della Costituzione trasse più di un'ispirazione dalle Carte francese e belga; cfr. R. Trifone, *La Costituzione del Regno*, cit. 1947-49, p. 33. Si trattava di sanzioni particolarmente innovative per il Regno, ma che curiosamente non si ritennero suscettibili di alcun commento dottrinale nella citata edizione esplicata della Costituzione (cfr. gli stessi art. 21 a 29 in P. A. Abatemarco, *Commento*, cit., p. 24-25).

<sup>16</sup> Cfr. l'art. 30 della Carta in *Costituzione*, cit., p. 7.

<sup>17</sup> Cfr. l'art. 48 della Costituzione (ivi, p. 10): "La Camera de' Pari si costituisce in alta Corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative".

<sup>18</sup> Una considerazione simile è operata in G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 652.

<sup>19</sup> Cfr. l'art. 85 della Carta in *Costituzione*, p. 17: "Nell'Ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati istituiti con nuova nomina sotto l'impero della Costituzione, e che già si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato".

<sup>20</sup> Cfr. l'art. 83 della Costituzione ivi, p. 16: "Non potranno mai crearsi dei tribunali straordinari, sotto

Subito dopo l'avvento della Costituzione, cominciò una delicata fase di incertezza politica: in seguito alla fine dell'ormai inefficace gabinetto guidato dal Duca di Serracapriola, che aveva avuto l'onore e l'onere di costituire il primo ministero costituzionale<sup>21</sup>, si erano infatti verificate diverse difficoltà per formare un nuovo governo. Nei primi giorni di aprile, nel tentativo di chiudere definitivamente la fase di crisi, il re affidò infine l'incarico a Carlo Troya, liberale di area moderata<sup>22</sup>. Il giorno 3, in concomitanza con l'assunzione della carica, fu pubblicato anche il programma del neonato gabinetto: tra le altre cose, si stabiliva di consentire eccezionalmente all'elettorato di indicare la prima formazione della Camera dei Pari<sup>23</sup>, ma, soprattutto, si prometteva di provvedere a "svolgere" lo Statuto costituzionale emanato solo il 10 febbraio precedente, con l'obiettivo particolare di chiarire meglio il ruolo istituzionale proprio della Camera dei Pari<sup>24</sup>. Quest'ultimo, specifico punto del programma avrebbe però causato accese questioni interpretative: nelle settimane seguenti, si sarebbe infatti lungamente discusso se, nelle intenzioni del nuovo governo, quell'ambiguo "svolgere" prelude ad un'ampia rivisitazione, da parte del Parlamento, delle previsioni della Costituzione in senso espansivo o se fosse da ritenere possibile esclusivamente l'attribuzione allo "svolgimento" di un significato restrittivo, *stricto sensu* esecutivo del dettato del Testo fondamentale<sup>25</sup>.

Il clima nel Regno, e soprattutto nelle province calabresi, si era già acceso intorno al dibattito costituzionale: le stesse elezioni dei deputati alla Camera, svolte il 18 aprile secondo i termini della legge elettorale provvisoria<sup>26</sup>, non si svolsero del tutto serenamente<sup>27</sup>, nonostante una partecipazione piuttosto

---

qualunque denominazione. Con ciò non s'intende derogare allo Statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l'esercito di terra come per l'armata di mare".

<sup>21</sup> Le circostanze del logoramento politico del governo Serracapriola, tra cui spiccano la gestione fallimentare della crisi siciliana e l'espulsione dei gesuiti dal Regno, sono ben sintetizzate in G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 657-661.

<sup>22</sup> Sulla biografia di Carlo Troya, si veda G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 50 in nota.

<sup>23</sup> Il punto n° 4 del programma di governo, infatti, così recitava: "per questa prima volta il Re, volendo raccogliere dal voto pubblico i nomi di coloro, che si stimeranno più degni di far parte della Camera dei Pari, commette a ciascun Collegio elettorale di presentare un notamento di quelli, che si stimeranno tali nelle rispettive provincie, ed ancora nelle categorie indicate nello Statuto, e ciò ad oggetto di scegliere per ora nelle dette note il numero di cinquanta Pari". Cfr. il testo del programma *ivi*, p. 80-81.

<sup>24</sup> Ecco il disposto del punto n° 5: "aperto che sarà il Parlamento le due Camere d'accordo col Re avranno facoltà di svolgere lo Statuto, massimamente in ciò che riguarda la Camera dei Pari" *ivi*, p. 81.

<sup>25</sup> Il problema dello "svolgimento" era connaturale alla stesura della Carta da parte del Bozzelli, che aveva scientemente lasciato a successive leggi ordinarie lo sviluppo di alcune importanti materie, pur di giungere a consegnare il Testo entro il termine dei dieci giorni: G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 651. Ora, alla luce delle ambiguità del programma del 3 aprile, quella dello "svolgimento" diventava questione persino preoccupante per gli equilibri della nuova "monarchia temperata", *ivi* p. 662.

<sup>26</sup> Era anch'essa opera del Bozzelli, ma suscitò vibranti polemiche sulla sua poca inclusività in termini di elettorato passivo e attivo (*ivi*, p. 652).

<sup>27</sup> Cfr. G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 185.

diffusa nelle province e nella Capitale<sup>28</sup>.

Ai primi di maggio, i deputati eletti cominciarono ad affluire nella Capitale con congruo anticipo, allo scopo di iniziare una serie di confronti privati e di misurare le rispettive forze politiche: era folto il gruppo dei provinciali, tra cui elementi di spicco della militanza liberale (qualcuno, specialmente calabrese, era anche in odore mazziniano)<sup>29</sup>.

Il 13 maggio, il governo pubblicò il programma celebrativo della giornata del 15, compreso l'ordine del giorno della seduta inaugurale della Camera e le procedure per il giuramento sulla Costituzione, da esercitarsi congiuntamente tra re e deputati: più precisamente, era previsto che, dopo il rinnovato giuramento di fedeltà alla Carta pronunciato da Ferdinando, i rappresentanti della Nazione semplicemente associassero la loro adesione al progetto costituzionale a quella del sovrano<sup>30</sup>. La pubblicazione del cerimoniale non teneva conto delle nuove controversie insorte sull'uso dell'infelice "svolgere" al punto 5° del programma del governo Troya: dal punto di vista dei deputati, bisognava perciò chiarire prima la portata di quel fatidico verbo, per poi valutare se giurare sulla Costituzione. Era necessario cioè capire, una volta per tutte, se si giurava su una Carta provvisoria, che era in attesa di ampliamento e precisazione (di uno "svolgimento" radicale, integrale), oppure se lo si faceva su una versione definitiva, al massimo "svolgibile", "svilupicabile" dalle leggi ordinarie, ma sempre nei limiti di quanto costituzionalmente stabilito: in quest'ultimo caso, il dettato della Carta sarebbe stato irrimediabilmente scolpito nel marmo non più scalfibile del giuramento dei rappresentanti della Nazione, rendendo politicamente impraticabile l'ipotesi di un'ulteriore modifica in senso ancor più liberale. Chiaramente, questa eventualità scontentava le pretese dei deputati più radicali<sup>31</sup>. La confusione sui termini del programma Troya e su quelli del

---

<sup>28</sup> Cfr. G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 666-668: l'autore produce anche delle interessanti tabulazioni contenenti le statistiche disponibili sulla partecipazione elettorale.

<sup>29</sup> È celebre il caso di Benedetto Musolino, il fondatore della setta "I Figli della Giovine Italia": alla vigilia del '48, costui riteneva che la concessione della Costituzione avrebbe persino potuto rappresentare l'inizio della rivoluzione repubblicana. Cfr. A. La Cava, *La rivolta calabrese*, cit., in *Archivio storico napoletano*, V. 31, 1947-1949, p. 537-538.

<sup>30</sup> Il protocollo per la giornata del giuramento è parzialmente riprodotto nel documento anonimo *La verità intorno alle sedute preparatorie de' deputati al Parlamento di Napoli ne' giorni 13, 14, 15 maggio 1848, per un deputato*, Napoli, s.d., p. 7

<sup>31</sup> Cfr. G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 678. Il Pierantoni, in P. S. Mancini, *Due scritti politici: il processo per i fatti di Napoli 15 maggio 1848 e l'ammnistia nello statuto di Carlo Alberto per i fatti di Genova 1849*, Roma 1898, p. LXVIII, ritiene che "davano prova di onestà politica i Deputati napoletani, i quali intendevano evitare equivoci e affermare il diritto di revisione compenetrato nel potere legislativo costituito: essi mostravano di dar peso al giuramento". A tale peso si conferivano peraltro importanti significati, come illustra il Persico: "i deputati discutevano se si avesse a *svolgere* lo Statuto, cioè uno Statuto *octroyé*, non formato da loro. Non vi pare che tali discussioni mirassero ad una costituente? credo che in alcuni di quei deputati questo pensiero era sorto, e non era estraneo quel sospetto verso il re, al quale, col modificar la costituzione, si poteva porre un freno" (cfr. F. Persico, *Il 15 maggio del 1848 in Napoli: lettere a G. Fortunato*, Napoli 1918, p. 18). In realtà, l'idea di attribuire un'impronta

giuramento costituzionale fu peraltro aggravata dall'indecisione del governo stesso, che tentava un difficile equilibrismo tra i deputati e il re: quest'ultimo, dal suo punto di vista, rimase costantemente fermo nel respingere ogni ampliamento o modificazione della Costituzione che provenisse da un'assemblea di deputati di cui conosceva fin troppo bene l'estrazione politica.

L'insuccesso degli ulteriori negoziati su tempi e formula del giuramento, protrattisi fino all'immediata vigilia della prima seduta della Camera, portò alle momentanee dimissioni del governo Troya (poi ritirate nel corso della stessa giornata del 14 maggio) e cominciò a incendiare alcuni degli animi più infiammabili, dentro e fuori le aule di Monteoliveto, dove i rappresentanti della Nazione già si trovavano in riunione spontanea dal 13. Autori prestigiosi ritengono comunque che nella determinazione degli eventi che fecero precipitare la situazione, a cavallo tra il 14 e il 15 maggio, poco ci fu di predeterminato, sia dall'una che dall'altra parte<sup>32</sup>. Ciò appare plausibile per quanto riguarda l'atteggiamento dei deputati, che si fa fatica a ritenere tutti impegnati nella cospirazione di massa quale i successivi processi politici

---

ancor più marcatamente liberale allo Statuto circolava da tempo nel dibattito politico napoletano, ad imitazione di quanto accadeva all'estero nello stesso periodo: secondo il Ghisalberti, “[per] gli ambienti liberali [...] le costituzioni comunque ottenute rappresentavano solo un primo e significativo passo verso la formazione di ordinamenti più aperti ad un futuro che si intuiva andare verso la democrazia”; l'autore riconosce il ruolo di primo piano degli Spaventa (Silvio Spaventa sarà poi uno dei condannati a morte per i fatti del 15 maggio) nel propagandare nei periodici napoletani questi ideali (cfr. C. Ghisalberti, *Stato nazione e Costituzione*, cit., p. 48). Il nucleo della questione, però, era proprio questo: il ruolo costituente che la rappresentanza della Nazione praticamente si intendeva arrogare, insistendo nel pretendere lo “svolgimento” ulteriore dello Statuto, in linea di principio non poteva coincidere con la natura ottriata della Carta, il cui preambolo proclamava come “irrevocabilmente” sanzionata dal re (cfr. *Costituzione*, p. 3). Nel Regno delle Due Sicilie, insomma, dove la Costituzione era arrivata, in fondo, per graziosa concessione del sovrano, che aveva paternalisticamente assecondato il “voto unanime de' [suoi] amatissimi Popoli” (*ibidem*), nulla poteva lasciar presagire un'esperienza assembleare costituente, propria di altre realtà storiche e politiche: i meccanismi costituzionali ed istituzionali che il re aveva avuto in mente quando aveva acconsentito a sanzionare la Carta erano stati molto diversi. Il Ghisalberti ritiene che, a Napoli, il fondamentale “equivoco” sulla flessibilità dello Statuto, quell'equivoco che il Pierantoni ritiene che i deputati volessero appunto volgere a proprio favore, fu frutto principalmente della miopia politica del Bozzelli, comune peraltro ad altri costituenti degli Stati italiani in quel periodo, nel redigere il Testo lui commissionato. Così si esprime infatti il Ghisalberti: “il Bozzelli, autore del testo per le Due Sicilie [non parve] rendersi conto pienamente della rottura col passato che le concessioni ‘graziosamente e benignamente’ fatte dai sovrani avrebbero simboleggiato, legat[o], com’[era], all’idea di porre in vita una semplice monarchia limitata nella quale la corona, e non la rappresentanza nazionale, avrebbe conservato gran parte dei poteri”; cfr. C. Ghisalberti, *Stato nazione e Costituzione*, cit., p. 48.

<sup>32</sup> Lo sostiene in particolare il Paladino all'interno della sua dettagliata ricostruzione: cfr. G. Paladino, *Il 15 maggio 1848*, cit., p. 497 e ss., dove l'autore riferisce inoltre che la “leggenda nera” sul re traditore del popolo e persecutore fu conseguenza dei processi politici, piuttosto che della sua condotta durante le giornate di maggio. Anche Giustino Fortunato, in una corrispondenza a Federico Persico del dicembre 1916 scrisse, senza dare adito ad equivoci: “ma che congiura, ma che congiurati! Una simile scempiaggine poté esser creduta allora [...] oggi fa semplicemente ridere. Il moto fu improvviso e spontaneo [...]; ché, anzi, la sua gravità consiste appunto nella sua inattesa spontaneità”; cfr. G. Fortunato a F. Persico in F. Persico, *Il 15 maggio 1848*, cit., p. 27.



crederanno di dimostrare; allo stesso modo, non sembra azzardato ritenere fondata anche l'immagine attendista che il Paladino propone di Ferdinando II, non orientato *a priori* a far fallire l'esperimento costituzionale, quanto piuttosto a conservare quelle prerogative che, si è detto prima, trovavano il proprio fulcro nell'articolazione della dialettica istituzionale interna al legislativo. Dal punto di vista del re, la pretesa dei deputati di modificare lo Statuto dopo averlo giurato sembrava francamente eccessiva e pertanto da rigettare in ogni caso: tuttavia, Ferdinando non aveva inteso far precipitare la situazione tanto in fretta<sup>33</sup>.

Si ritiene ragionevole, quindi, la ricostruzione per la quale le barricate cominciarono a sorgere in via Toledo più o meno spontaneamente, sulla scorta, al più, della propaganda esaltata di soggetti esterni alla Camera<sup>34</sup>, o persino di voci messe in giro da ufficiali della Guardia Nazionale su presunti accerchiamenti di Monteoliveto da parte delle milizie regie<sup>35</sup>.

I deputati si prodigarono per la rimozione delle barricate, evidentemente consapevoli del danno politico che poche centinaia di individui sul piede di guerra contro il re (erano soprattutto provinciali) rischiavano di inferire all'intero esperimento costituzionale rappresentativo: non ottenendo alcun esito positivo, il re, che fino ad allora aveva lasciato fare, ordinò alle sue truppe svizzere di procedere, disarmate, alla rimozione del legname, del mobilio razziato dalle case e persino delle carrozze requisite ai passanti, affastellate specialmente nell'ampia Toledo per costituire le barricate<sup>36</sup>. Mentre continuavano a Monteoliveto le discussioni sulla formula del giuramento, partirono le prime fucilate (di cui rimasero ignoti gli autori); i deputati, insinuatosi il sospetto del tradimento del re, formarono un Comitato di Pubblica Sicurezza, che aspirava a porsi come mediatore della crisi di fiducia tra rappresentanza e monarca<sup>37</sup>. Tuttavia, era ormai obiettivamente tardi: fallito anche il tentativo di coinvolgere i francesi

<sup>33</sup> Sul comportamento attendista di Ferdinando II, che in un primo momento fece ben sperare i deputati sulla solidità dell'esperimento costituzionale, cfr. G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 678.

<sup>34</sup> Come il famigerato, all'epoca, Pietro Mileti, sul cui personaggio cfr. G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 217-218 e A. La Cava, *La rivolta calabrese*, cit., p. 538.

<sup>35</sup> Cfr. G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 232-233 e l'anonimo *La verità intorno alle sedute preparatorie de' deputati al Parlamento di Napoli ne' giorni 13, 14, 15 maggio 1848, per un deputato*, p. 14.

<sup>36</sup> Qualsiasi materiale poteva servire a costruire una barricata: come ricorda Federico Persico, "si mettevano a traverso della via, sedie, tavoli, grosse pietre, e si cavavano dalla chiesa delle panche": sul punto cfr. F. Persico, *Il 15 maggio del 1848*, cit., p. 10.

<sup>37</sup> Cfr. G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 380-381. Alcuni deputati radicali avevano preteso che il Comitato riunisse in sé tutti i poteri sovrani, in ciò legittimato dal consenso della Nazione e dal presunto tradimento del re: uno dei maggiori sostenitori di una simile iniziativa era stato il Ricciardi (cfr. G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 376-378). Tuttavia, questa determinazione fu respinta. *La verità intorno alle sedute preparatorie de' deputati al Parlamento di Napoli ne' giorni 13, 14, 15 maggio 1848, per un deputato*, p. 21, riporta che non si procedette a tale "colpo di mano", sia perché l'assemblea difettava del numero legale per deliberare alcunché (vi erano infatti rimasti meno di cinquanta deputati), sia perché mancava comunque la volontà politica di procedere in quel modo, prevalendo la visione più prudente dei moderati. L'anonimo supporta quindi la tesi per cui l'istituzione del Comitato doveva servire solo al detto tentativo di mediazione tra rappresentanza nazionale, governo e re.

negli eventi<sup>38</sup>, fallita una nuova mediazione del Comitato con l'esercito ed il re per evitare l'ulteriore spargimento di sangue, la giornata si chiuse con la scorta dei deputati fuori da Monteoliveto da parte dei soldati. A questo, che era in fondo il primo atto di relativa forza usato da Ferdinando contro i rappresentanti, si rispose con la scrittura di una celebre protesta<sup>39</sup>, elaborata da Mancini<sup>40</sup> e firmata da un cospicuo numero di deputati<sup>41</sup>.

Fuori dall'aula assembleare, intanto, lentamente si tornava alla "normalità"; il ristabilimento dell'ordine fu pagato comunque con un alto tributo di sangue<sup>42</sup>.

Il 16 maggio si insediò il nuovo gabinetto Cariati, che avrebbe guidato una transizione che si annunciava comunque non particolarmente violenta<sup>43</sup>: fu sciolta la Camera dei deputati, come parrebbe logico, e si convocarono nuove elezioni (in cui poi sarebbe stata confermata, praticamente in blocco, l'assemblea uscente); intanto, si era già stabilita la formazione di una Commissione temporanea di pubblica sicurezza, che avrebbe condotto le prime indagini sui reati contro lo Stato e l'ordine pubblico in un regime di specialità, essendo stata

<sup>38</sup> Una nave francese era infatti ancorata nel porto di Napoli e i suoi ufficiali ricevettero la visita di una delegazione di deputati, guidata dallo stesso Ricciardi, che tentò di sensibilizzare i transalpini alla causa dei deputati. La missione, come prevedibile, fallì: cfr. G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 383-386.

<sup>39</sup> Il testo della "Protesta" è riprodotto ivi, p. 410-411. Il documento, che circolò con molta fortuna in Italia nei mesi successivi (dapprima in Toscana, sulle pagine del giornale fiorentino *La Patria*, come riportato ivi, p. 406), ebbe la duplice sorte di veicolare il risentimento della comunità politica liberale italiana contro la reazione borbonica a Napoli e di costituire, al contrario, uno dei documenti più rappresentativi, dal punto di vista dell'accusa nei successivi processi politici, dell'illegalità del comportamento dei deputati nella notte del 15 maggio (tanto che venne puntualmente riprodotta nell'"Elenco dei documenti ai quali si accenna nell'atto d'accusa" allegato in coda allo stesso "Atto di accusa" contenuto in *Causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 1848*, Napoli 1851, p. 133-134).

<sup>40</sup> Cfr. P. S. Mancini, *Sul diritto pubblico e privato*, cit., p. XXIX e G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 680.

<sup>41</sup> Anche su questo punto le circostanze non sono chiare: si è avanzata l'ipotesi che diverse delle firme apposte sul documento possano essere state false (cfr. G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 410). Il Mancini, invece, sembra dare comunque per scontato che gli spontanei firmatari furono sessantacinque: cfr. P. S. Mancini, *Sul diritto pubblico e privato*, cit., p. XXIX.

<sup>42</sup> Il dettagliato resoconto delle tragiche ore dei combattimenti nelle strade di Napoli è offerto da G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 289 e ss. e in F. Cicone, *Borbonici, patrioti e criminali: l'altra storia del Risorgimento*, Roma 2016, p. 39-43, si sottolinea anche il ruolo avuto dalla nascente criminalità organizzata nella preparazione e gestione delle violenze in Napoli e in Sicilia.

<sup>43</sup> La percezione degli avvenimenti napoletani da parte dei provinciali fu radicalmente diversa. Un "Proclama" rivendicato dai sedicenti *Fratelli italiani*, di cui si ha notizia perché allegato ad una lettera non firmata proveniente da Messina e indirizzata a Giuseppe de Ferrariis all'inizio di giugno 1848, riportato integralmente in N. V. Testa, *Un pericoloso carteggio politico e la magistratura inquirente in terra irpina nel 1848-49: documenti inediti*, in *Irpinia* (estr.), a. 4, f. 4, luglio-agosto 1932, p. 7-8, usa parole particolarmente suggestive per definire l'odio suscitato dalla reazione nei confronti del re: "il re Ferdinando [...] ha voluto in poche ore, in un solo atto cumulare e superare le atrocità della sua stirpe. Mostro di persona, demone di cuore, carnefice per istinto ha convertito lo scettro in mannaia, i tribunali in patiboli, la reggia in trincera, la capitale in sepolcro. Spergiuro come i suoi padri ha revocate le sue promesse, distrutto il patto costituzionale, annientata la nazionale guardia, dispersi i deputati del parlamento [...] ovunque carneficina e fratricidio. Fratelli delle province, in nome di Dio Benedetto, levatevi, vendicate i vostri fratelli: colpite il cuore del re vandalo".

imposto lo stato d'assedio<sup>44</sup>. Questo, al contrario di quanto ci si aspetterebbe, non sarebbe però stato il contesto in cui sarebbe maturata la repressione dei mesi e degli anni successivi: intorno alla prima metà di giugno, infatti, sia lo stato d'assedio che la citata Commissione decadde. Coloro che erano stati posti in arresto e relativa detenzione preventiva erano stati già liberati con un provvedimento specifico del re proprio pochi giorni dopo il 15 maggio<sup>45</sup>. Fu però la fine del regime eccezionale a determinare l'inizio della fase repressiva acuta: fu proprio allora che si moltiplicarono le indagini a carico di chi si credette coinvolto nell'eccitazione e persino nella direzione della rivolta di metà maggio e in particolare degli elementi più in vista della rappresentanza nazionale, come i componenti del Comitato di pubblica sicurezza. L'autorità giudiziaria, ripristinata in seno alla Gran Corte Criminale di Napoli, cominciò a spiccare i primi mandati di arresto contro i deputati coinvolti. Gli arresti aumentarono esponenzialmente tra la fine del 1848 e l'inizio del 1849: la recrudescenza della repressione fu in seguito favorita anche dall'eco internazionale<sup>46</sup> dei fatti di Napoli.

Direttamente dagli avvenimenti del 15 maggio a Napoli erano discese anche le vicende occorse nelle province calabresi nel giugno e luglio del fatidico 1848. Alcuni deputati di primo livello fuggiti da Napoli immediatamente dopo il 15 maggio, tra cui Giuseppe Ricciardi e Benedetto Musolino tra i più noti, avevano infatti dato luogo ad alcuni esperimenti rivoluzionari nei centri urbani più rilevanti, ovvero Cosenza e, poi, Catanzaro. La formazione di Comitati di salute pubblica in quei capoluoghi, che si erano attribuiti funzioni di veri e propri governi provvisori, era però svanita in breve tempo sotto il peso dell'intervento dell'esercito regio: i corpi di spedizione, specialmente quelli al comando del

---

<sup>44</sup> Sul punto G. Galasso, *La storia del Regno*, cit., p. 683-686.

<sup>45</sup> A lungo si discute se quell'atto sovrano avesse avuto il senso di un'amnistia o di provvedimento di altra natura, non paragonabile all'estinzione dell'azione penale (cfr. G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 436-438).

<sup>46</sup> Questa si produsse soprattutto grazie alla diffusione del testo della *Protesta* manciniana e, dopo, alla pubblicazione delle *Lettere* di Gladstone ad Aberdeen. Fu anche stimolato un vivace dibattito sulla legalità delle vicende processuali in altri Stati italiani e specialmente nel Regno di Sardegna, dove si diedero alle stampe opere del tipo di AA.VV., *Atti e documenti del processo di maestà per gli avvenimenti del 15 maggio 1848 in Napoli: con una consultazione di magistrati e pubblicisti italiani sopra le quistioni legali e costituzionali della causa (giudizio d'accusa)*, Torino 1851. All'interno della prefazione, firmata da Giuseppe Massari, sono considerate sommamente affidabili le asserzioni contenute nelle *Lettere* del Gladstone "intorno all'indole e all'essenza del sistema governativo napoletano" (p. XXXI). Si comprende come sia stato grazie alla lettura incrociata delle opere cui si è fatto riferimento, che la pessima fama della reazione si sparse in Europa e negli altri Stati della penisola italiana, specialmente quelli considerati più politicamente orientati in senso liberale. Tra questi, lo si ripete, una posizione centrale era già stata assunta dal Regno sardo, il quale accresceva la propria buona reputazione anche offrendo rifugio ad esuli e fuoriusciti napoletani. Si vedano in proposito A. Colombo, *Emigrati meridionali a Torino*, in *Rassegna storica del Risorgimento* (estr.), a. 17, f. 4, ottobre-dicembre 1930, *passim* e C. De Frede, *La reazione borbonica e il governo sardo dopo il 1848. La questione degli esuli*, in *Archivio Storico Napoletano*, V. 31, 1947-1949, *passim*.

Generale Nunziante, approfittando della disorganizzazione degli insorti (tra i cui capi si erano creati profondi dissidi), ristabilirono anche con azioni efferate un relativo ordine nelle province<sup>47</sup>.

I più in vista tra i rivoluzionari calabresi furono costretti ad emigrare immediatamente, prendendo la via di un lungo esilio politico<sup>48</sup>. La sorte della fuga toccò ai provinciali, ma di lì a poco anche a coloro che, ancora a Napoli durante il 1849, avevano continuato a condurre vita pubblica: tra questi vi era il Mancini, che cominciava a porre in questione le violenze e le contraddizioni della prima repressione<sup>49</sup>. Lo stesso illustre giurista, dunque, fu costretto a scappare dalla capitale in gran segreto, a bordo di un mercantile francese, e dopo mille peripezie riuscì a sbarcare finalmente a Genova<sup>50</sup>.

Ora, sotto il nuovo governo di Giustino Fortunato<sup>51</sup>, cominciavano le vere persecuzioni politiche attuate dalla polizia a braccetto con l'autorità giudiziaria; tra il 1851 e il 1853, si sarebbero celebrati i grandi processi contro gli imputati detenuti e contumaci per i fatti del 15 maggio. Anche nelle province si diede luogo a numerosi procedimenti penali contro gli innumerevoli responsabili dei fatti del giugno-luglio, ma le Corti agirono con un anticipo di diversi mesi, rispetto all'omologa della Capitale.

Gli apparati dello Stato, così, si stavano ormai risolvendo a seppellire definitivamente l'esperimento costituzionale: a ciò aveva contribuito anche il secondo scioglimento della Camera in due anni<sup>52</sup>. Ormai senza freni, il potere regio non comprometteva esclusivamente la libertà individuale dei propri sudditi, pure se solo sospettati di collusione con lo sciagurato esperimento rivoluzionario, ma anche con altri mezzi. Lo stesso Gladstone, nella prima sua

---

<sup>47</sup> Sui moti di Calabria, si veda A. La Cava, *La rivolta calabrese*, cit., p. 541-558 e F. Petruccelli della Gattina, *La rivoluzione di Napoli nel 1848*, Venosa 1990, p. 61-62 e 74-78.

<sup>48</sup> A. La Cava, *La rivolta calabrese*, cit., p. 556-557.

<sup>49</sup> Sui numerosi, prestigiosi incarichi ricoperti dal Mancini anche a cavallo tra il 1848 e il 1849, cfr. P. S. Mancini, *Sul diritto pubblico e privato*, cit., p. XLVI-XLVII. Queste pagine riportano anche il racconto delle volgari intimidazioni rivolte nei confronti del giurista da parte dei funzionari regi, specialmente dal Procuratore Angelillo (colui che firmerà gli atti d'accusa contro gli imputati per i fatti del 15 maggio). Per notizie biografiche approfondite sul Mancini, si rinvia *ex multis* a L. Nuzzo, *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 68, Roma 2007, p. 537-547 e C. Storti Storchi, *Mancini, Pasquale Stanislao*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Martone, M.N. Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. II, Bologna 2013, p. 1244-1248.

<sup>50</sup> Lo si racconta in P. S. Mancini, *Sul diritto pubblico e privato*, cit., p. XLVII e ss.

<sup>51</sup> Si trattava, come è noto, proprio di quel Giustino Fortunato già compromesso con la rivoluzione del 1799 ed il decennio francese: sul suo mandato da Presidente del Consiglio dei Ministri, cfr. G. Paladino, *Il quindici maggio 1848*, cit., p. 488, F. Petruccelli della Gattina, *La rivoluzione di Napoli*, cit., p. 195-197 e G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 693-696. Curioso che a sancire la sua defenestrazione fu l'aver tenuto nascosto al re l'avvenuta pubblicazione e il successo delle *Lettere* di Gladstone, cosa che mandò su tutte le furie Ferdinando II.

<sup>52</sup> Lo scioglimento era avvenuto il 12 marzo 1849: le due Camere erano entrate in collisione su materie fiscali e il re ne aveva approfittato per chiudere definitivamente i conti aperti specialmente con la malvoluta rappresentanza della Nazione (cfr. G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 691-692).

lettera a Lord Aberdeen, dava conto della varietà di strumenti persecutori impiegati dalla persecuzione politica:

il numero de' rifugiati, e delle persone variamente nascoste, probabilmente molto più grande, che non è quello dei prigionieri, non è ancora constatato. Dobbiamo rammentare inoltre, che gran parte di questi prigionieri appartengono alle classi medie (quantunque sianvi altresì molti operai), e che il numero delle classi medie nel reame di Napoli (col qual nome intendo parlare degli stati continentali) debb'essere una parte molto minore dell'intera popolazione che non sia fra noi. Poniamo mente eziandio che di queste persone pochissime hanno mezzi di sussistenza indipendenti dalla loro famiglia: per tacere delle confische o sequestri, che qua si dicono frequenti. Sicché generalmente parlando ogni singolo caso di prigioniero o rifugiato diventa una fonte di miseria.

I sequestri e le confische, dunque, applicati per impoverire i patrimoni dei prigionieri e soprattutto degli esuli politici, ne affliggevano ancor più le spesso già misere condizioni. Non solo Gladstone riferì di queste pratiche: scritti diversi di contemporanei e testimoni, avallati dalla storiografia successiva, con enfasi anche maggiore attestano l'impiego delle citate misure. Di sequestri e confische contro gli emigrati politici scrissero infatti, in periodi diversi, Giuseppe Massari e Carlo Poerio. Se il primo ne riferiva "a caldo", in un'opera del 1851, all'interno di una caustica nota di commento a un *pamphlet* polemico nei confronti delle lettere di Gladstone ad Aberdeen<sup>53</sup>, il Poerio affrontava l'argomento undici anni più tardi, in una corrispondenza all'amico Antonio Panizzi<sup>54</sup>. Gli autori citati individuavano anche una serie di personaggi che sapevano essere stati colpiti dalle misure in questione: l'elenco delle vittime delle misure risulta particolarmente dettagliato nell'opera del Massari<sup>55</sup>. Evidentemente, il ruolo giocato da sequestri e confische nel contesto della repressione doveva apparire a questi autori decisivo per l'efficacia della più ampia opera di persecuzione politica, almeno quando le autorità avevano a che fare con soggetti benestanti o comunque con proprietari o percettori di rendite.

## 2. I de Riso di Catanzaro: breve storia di un "sequestro" emblematico

Nel 1869, a Catanzaro, si dava alle stampe "Memoria e documenti presentati

<sup>53</sup> Cfr. G. Massari, *Il Signor Gladstone ed il governo napoletano: raccolta di scritti intorno alla questione napoletana*, Torino 1851, p. 208-209.

<sup>54</sup> Cfr. L. Fagan, *Lettere ad Antoni Panizzi di uomini illustri e di amici italiani (1823-1870)*, Firenze 1880, p. 354.

<sup>55</sup> Nell'ambito della sua accurata ricostruzione, il Mazziotti considerò attendibili questi dati, citando i quali affermò che proprio le precarie condizioni economiche degli esuli furono un prodotto diretto della persecuzione non solo personale, ma anche patrimoniale, attuata almeno fino al 1860 dal governo napoletano: cfr. M. Mazziotti, *La reazione borbonica nel Regno di Napoli (episodi dal 1848 al 1860)*, Milano 1912, p. 293.

al Governo nazionale italiano sulle indennità dovute alla famiglia de marchesi de Riso del fu Antonio di Catanzaro per le persecuzioni e sequestri arbitrari inflitti contro i componenti di essa per ordine del Governo de' Borbone di Napoli". All'interno della pubblicazione si leggeva che, in data 8 luglio del 1869, tale Ippolito de Riso aveva firmato in quanto "reclamante", a nome suo e della famiglia, un "Richiamo" indirizzato proprio

al Governo Nazionale, per le indennità dovutegli, sui beni de' Borboni incamerati, a causa degli arbitrari sequestri e spoliazioni, perpetrate dal Governo borbonico contro la sua famiglia, e sui Beni dell'Emigrato Politico, signor Eugenio de Riso, fratello-germano del reclamante, solo suo erede legittimo e naturale.

Seguiva una dettagliata esposizione dei fatti che, dal punto di vista di Ippolito de Riso, giustificavano la pretesa indennità:

Quando la famiglia de Riso, del fu Cavaliere Antonio, di Catanzaro, [...] dopo i tristissimi casi, del 15 maggio 1848, si era raccolta a vivere vita ritirata e tutta domestica, colla soddisfazione di avere adempiuto al sacro dovere della difesa della Libertà ed Indipendenza della Patria, prendendo attivissima parte nel movimento nazionale delle Calabrie [...] contenta di essere riuscita a salvare, con semplice sacrificio di danaro, il componente di essa, Eugenio, ricercato a morte da prezzolati Scherani del Governo Borbonico; ecco che, nel maggio 1850, si vede sequestrata parte de' suoi Beni e taluni Crediti, per semplice disposizione della Polizia; e con minacce d'immediato arresto, esserle inibito il fare qualsiasi protesta od opposizione legale a tale atto arbitrario. Né contento di ciò, il Governo Borbonico, arrivò a discendere a tale, da vietare anche alla povera Madre, che cercasse il modo, come meglio conservare e mantenere le piante de' Beni sequestrati! Dopo ciò, non appena incominciato l'anno 1851, alla condanna di morte, col quarto grado di pubblico esempio, dell'Emigrato Eugenio de Riso ed alla perdita di una Causa Civile di grande importanza, solo perché i de Riso si ritenevano nemici de' Borboni e Liberali, avevano preceduto l'arresto del suo fratello Tancredi, trascinato nel Castello dell'Ovo, in Napoli, e la persecuzione attivissima contro l'altro fratello Ippolito, ora reclamante, che fu latitante per qualche tempo, e quindi per le minacce di vedere Madre e Sorelle, arrestate, e tutti i Beni sequestrati, nel maggio 1852, si costituì in carcere, e fu pur esso trascinato nel Castello dell'Ovo<sup>56</sup>.

Dopo un'ulteriore esposizione delle peripezie affrontate dai due fratelli Ippolito e Tancredi, il "Richiamo" proseguiva caratterizzando il "danno emergente" ed il "lucro cessante" derivati dal sequestro dei beni, oltre che dalla impossibilità di procedere alla manutenzione degli immobili colpiti dalla misura. Infine, si concludeva che

le perdite sofferte dalla Famiglia de Riso, in conseguenza del fatto perpetrato dal Governo Borbonico di aver sottoposto ad arbitrario sequestro parte de beni della

---

<sup>56</sup> *Memoria e documenti presentati al Governo nazionale italiano sulle indennità dovute alla famiglia de marchesi de Riso del fu Antonio di Catanzaro per le persecuzioni e sequestri arbitrari inflitti contro i componenti di essa per ordine del Governo de' Borbone di Napoli* (da adesso solo *Memoria*), Catanzaro 1869, p. 4.

medesima, siccome appartenenti al componente di essa, Eugenio de Riso, e per le persecuzioni inflittele, ammontano a ducati 33:915:60 pari a L. Italiane 144:140:30 oltre i corrispondenti interessi, maturati e maturandi<sup>57</sup>.

Al di là della pretesa risarcitoria in sé, inoltrata al nuovo Governo italiano sulla scorta dei provvedimenti emanati da Garibaldi quando era Dittatore dell'Italia meridionale, che dichiaravano “Beni Nazionali” il patrimonio della dinastia Borbone, sui quali avrebbero dovuto “rifarsi i danni di coloro, che furono perseguitati, per ragion politica, dagli stessi Borboni”<sup>58</sup>, è rilevante, per la ricostruzione che qui ci si ripropone, partire dal presupposto storico di una simile rivendicazione: il coinvolgimento del marchese Eugenio de Riso nei fatti di Napoli del 15 maggio 1848 e dei di lì a poco successivi eventi delle Calabrie, che l'avevano costretto all'emigrazione politica all'estero e che avevano scatenato la reazione della polizia borbonica nei confronti del patrimonio familiare a lui intestato, verosimilmente allo scopo di rendere ancora più difficoltosa, se non impossibile, la latitanza.

Dalle poche ricostruzioni biografiche disponibili<sup>59</sup>, si apprende che Eugenio

---

<sup>57</sup> Ivi, p. 6.

<sup>58</sup> Nel “Richiamo” si allegano le copie dei provvedimenti in parola, che risalgono rispettivamente al 12 settembre e al 23 ottobre del 1860. Ippolito de Riso si riferisce anche alla circostanza dell'autoproclamazione di Vittorio Emanuele II quale “Riparatore de' mali passati”, per giustificare anche politicamente il buon titolo della sua pretesa. In realtà, l'operazione non dovette avere il successo politico preventivato, perché, come riporta lo stesso Ippolito nel “Richiamo”, già nel 1868 il Parlamento aveva discusso e approvato la restituzione dei beni nazionalizzati ai Borbone “per ragioni politiche”: cfr. ivi, p. 7. Tuttavia, ormai il passo era stato fatto e i possibili beneficiari delle riparazioni non intendevano recedere dal loro buon diritto. All'argomento “biografico” e a quello politico, Ippolito ne aggiungeva uno giuridico molto preciso e circostanziato: lo sostanzialmente negli art. 1151, 1152 e 1153 del Codice civile del Regno d'Italia, che dichiarava ricalcassero il disposto degli art. 1336, 1337 e 1338 delle Leggi civili del Regno delle Due Sicilie: cfr. *Memoria*, cit., p. 8. Le disposizioni del Codice italiano citate, afferenti al Titolo IV, “Delle obbligazioni e dei contratti in genere”, Capo I, “Delle causa delle obbligazioni”, Sezione III, “Dei delitti e dei quasi-delitti” (cfr. *Codice civile del Regno d'Italia corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta a S.M. in udienza del 25 giugno 1865*, Torino-Firenze 1865, p. 203-204), si riferivano alla responsabilità extracontrattuale, dipendente da “qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri” (art. 1151), per caratterizzare il fondamento originale della pretesa; alla responsabilità “per fatto colposo”, per cui “ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza” (art. 1152), allo scopo di non rendere scusabile un'eventuale negligenza del Governo, appunto, nel consentire una persecuzione “illegale” così accanita nei confronti della famiglia de Riso da parte dei suoi funzionari; alla responsabilità per fatto altrui, che imponeva di “rispondere non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che tiene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia” (art. 1153), allo scopo di far valere la responsabilità dei Borboni perché il fatto (il sequestro) era stato determinato da funzionari di polizia dipendenti, in ultima analisi, proprio dall'azione di Governo guidata dalla Corona. Quest'ultima interpretazione risulta rafforzata nel momento in cui si osserva come Ippolito ribadisse che “i danni, spese, capitali interessi e beni [erano stati] perduti [...] pel fatto e l'opera arbitraria de' sequestri illegalmente eseguiti, persecuzioni ingiustamente sofferte, in forza degli ordini del Governo della Caduta Dinastia”. Cfr. *Memoria*, cit., p. 8.

<sup>59</sup> Cfr. G. Pitrè, *Profili biografici di contemporanei italiani*, Palermo 1864, p. 61-65; G. Valente, *Emigrazione politica di calabresi: il marchese Eugenio de Riso*, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, a. 61, f. 2-3 (aprile-

de Riso, di formazione giovanile liberale e già in odore di rivoluzione in Calabria nel 1847, riuscì a farsi eleggere proprio nella circoscrizione patria alla Camera dei deputati nell'aprile del 1848; dalle ulteriori indicazioni che si ricavano anche dagli atti dei processi politici in Napoli, era presente alle riunioni tenutesi tra i deputati alla vigilia del 15 maggio, essendo giunto nella Capitale qualche giorno prima<sup>60</sup>; prese poi parte all'assemblea a Monteoliveto tra il 14 e il 15. Il suo nome appare tra le firme della *Protesta* redatta dal Mancini<sup>61</sup>; il marchese avrebbe comunque tenuto un profilo piuttosto basso e conciliatore durante gli eventi. Ciononostante, il de Riso scappò da Napoli subito dopo lo scioglimento della Camera dei deputati, rifugiandosi in Catanzaro dove fu uno dei protagonisti dei fatti che lì si svolsero; tuttavia, non completamente in accordo con la gestione della rivoluzione da parte del locale Comitato, guidò, insieme con altri, le milizie che tentarono la fallimentare difesa di Filadelfia e Castrovillari<sup>62</sup>. Sconfitto, fu costretto a imbarcarsi clandestinamente sulla costa ionica, insieme ad altri, per la Grecia<sup>63</sup>. Riuscì a raggiungere finalmente Roma, partecipando anche alla difesa della Repubblica, ma alla caduta di questa dovette ancora una volta fuggire, alla volta di Marsiglia. Si era intorno al marzo del 1850<sup>64</sup> e mancavano dunque poche settimane al sequestro ai danni del suo patrimonio. I biografi non a caso riferiscono che, nel periodo in cui il de Riso era ancora a Marsiglia, gli fu impossibile contrarre matrimonio con la rampolla di una nobile famiglia romana, a causa dell'improvvisa scarsità di risorse economiche<sup>65</sup>. Si trasferì in seguito a Parigi, dove prese contatto con altri importanti esuli italiani e dove rimase almeno fino al 1852<sup>66</sup>; all'inizio di quell'anno, essendo stato fatto da

---

settembre 1954), p. 603-608; G. Masi, *de Riso, Eugenio*, Dizionario Biografico degli italiani, vol. 36, Roma 1991. Esiste anche una "Biografia dell'autore", non firmata, in apertura di E. de Riso, *Del diritto di proprietà qual diritto di cittadino di città romana: studi storico-politici sull'Italia considerata nelle due epoche la romana e la feudale*, Salerno 1862, p. III-XVII.

<sup>60</sup> Sia nell'*Atto di accusa* del Procuratore generale presso la Gran Corte Speciale di Napoli (cfr. *Causa degli avvenimenti politici*, cit., p. 96), che nelle *Conclusioni* dello stesso Procuratore (cfr. *Conclusioni pronunciate innanzi alla Gran Corte Speciale di Napoli nella causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 1848 ne' giorni 18, 20, 21 settembre 1852 dal Consigliere della Suprema Corte di Giustizia Procuratore generale del re Filippo Angelillo*, Napoli 1852, p. 54) e nella *Decisione* della Corte (cfr. *Decisione della Gran Corte Speciale di Napoli nella causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 1848*, Napoli 1852, p. 54), Eugenio de Riso veniva indicato presente in Napoli, nell'Hotel de Genève, almeno a partire dal giorno 13, con altri calabresi.

<sup>61</sup> Cfr. il testo della *Protesta* riprodotta in appendice all'*Atto di accusa* in *Causa degli avvenimenti politici*, cit., p. 133-134.

<sup>62</sup> G. Valente, *Emigrazione politica di calabresi*, cit., p. 604-605.

<sup>63</sup> Ivi, p. 605.

<sup>64</sup> Lo attesta anche un *Notamento degli esiliati regi sudditi che mancano nelle legazioni di Roma e Firenze*, che riporta un gran numero di individui, tra cui pure Eugenio de Riso, dati per residenti a Marsiglia al 3 marzo 1850; cfr. Archivio di Stato di Napoli (da ora ASNa), *Ministero della Polizia Generale-Gabinetto [1827-1861]-Pandette [1848-1850]*, fasc. 556.

<sup>65</sup> G. Valente, *Emigrazione politica di calabresi*, cit., p. 605.

<sup>66</sup> Lo attesta uno *Stato nominativo degli imputati politici rimasti in latitanza allo spirare de' venti giorni accordati*



tempo oggetto di mandati d'arresto<sup>67</sup>, fu condannato a morte dalla Gran Corte di Catanzaro. Mosse in seguito verso la Gran Bretagna: qui, imparando la lingua, riuscì a costruirsi anche una rispettabile posizione accademica e una buona reputazione<sup>68</sup>, che conservò fino a che non fece ritorno in patria<sup>69</sup>. Il Regno delle Due Sicilie ormai cedeva il passo a quello d'Italia ed Eugenio riuscì a rientrare nella natia Catanzaro: poco prima di morire, ormai fortemente debilitato nel fisico, poté anche esprimere il proprio voto nel plebiscito dell'ottobre 1860.

La vicenda di questo rivoluzionario calabrese, pur se non personaggio di primo piano, quantunque riconosciuto come particolarmente ardimentoso dai biografi (lo testimoniano le vicende di Filadelfia, che ne costruirono in larga

---

*come termine di grazia per la loro presentazione in carcere, con sovrano rescritto de' 13 ottobre 1852, in ASNa, Ministero di Grazia e Giustizia, fasc. 5419. A Parigi, come riporta G. Valente, Emigrazione politica di calabresi, cit., p. 605, entrò in contatto, tra gli altri, col Gioberti e Guglielmo Pepe.*

<sup>67</sup> È stato possibile rintracciare un mandato d'arresto spiccato nei confronti del de Riso da parte della Gran Corte Criminale di Catanzaro, con riferimento ai reati commessi dal marchese in Calabria, in Archivio di Stato di Catanzaro, *Processi politici*, fasc. 49. Nel documento si legge che al de Riso, insieme ad altri tre soggetti, veniva imputato l'“attentato contro la sicurezza interna dello Stato”, sulla base della requisitoria del Pubblico Ministero del 29 novembre 1849 e “dacché l'istruttoria presenta sufficienti argomenti di reità contro tutti e quattro gli imputati”; pertanto, “a pieni voti” la Gran Corte ordinava “spedirsi mandato d'arresto contro [gli imputati]” il 2 dicembre 1848. Nello stesso fascio è conservato inoltre un documento particolarmente interessante per caratterizzare gli sviluppi successivi della vicenda personale e patrimoniale del de Riso: in data 5 luglio 1850, infatti, il Segretario della Procura Generale di Catanzaro, Spadola, certificava che gli stessi destinatari del mandato del 2 dicembre 1848 “non furono compresi nella Reale Indulgenza de' 10 aprile 1850”; in conseguenza di ciò, il Pubblico Ministero chiedeva “spingersi oltre la causa contro gli [imputati] per tutti i carichi che li riguardano [...] sulla base della requisitoria de' 14 dicembre 1849”.

<sup>68</sup> G. Valente, *Emigrazione politica di calabresi*, cit., p. 606. Durante il periodo londinese, ebbe modo di frequentare una “nobile Signora” con cui legò un intenso rapporto di amicizia e confidenza (cfr. la *Biografia dell'autore* premessa a de Riso 1862, p. XII). Si trattava presumibilmente di Anna Clark, che insieme alla figlia Sofia Luisa, avrebbe poi indirizzato “al Governo di Sua Maestà britannica”, nel 1872, una nuova “Memoria” con cui intendeva esigere “le indennità loro dovute dal Governo di Sua Maestà il re d'Italia”. Si trattava in sostanza di una riproduzione, se possibile ancor meglio redatta e circostanziata, del “Richiamo” di Ippolito de Riso di tre anni prima: le due signore inglesi, con tanto di certificazione notarile, vantavano la qualità di “Legatarie Fiduciarie” di Eugenio de Riso ed esigevano dal Governo italiano il lascito loro spettante proprio nei termini di fatto e di diritto già specificati da Ippolito (citando le circostanze del sequestro arbitrario, le persecuzioni subite da Eugenio, le norme del Codice Civile italiano che sostanziano la pretesa). La “Memoria” curiosamente mirava a fare della vicenda del de Riso quasi un caso diplomatico, perché tentava apertamente di provocare l'interesse della Corona britannica intorno al buon diritto al risarcimento delle Clark e, transitivamente, dei de Riso, che evidentemente non era stato ancora soddisfatto, nonostante persino una pronuncia specifica sul caso (soltanto accennata dalle Clark) da parte del Consiglio di Stato italiano. La “Memoria” riproduceva persino gli stessi documenti allegati da Ippolito al proprio “Richiamo”, a testimonianza ulteriore dell'originale attendibilità di quest'ultimo documento. Cfr. *Memoria e documenti presentati al Governo di Sua Maestà britannica dalle signore Anna e Sofia-Luisa Clark per le indennità loro dovute dal Governo di Sua Maestà il re d'Italia*, Catanzaro 1872, *passim*.

<sup>69</sup> Si imbarcò a Livorno col fratello Ippolito, anch'egli esule in quel periodo, su una nave dove viaggiavano anche altri celebri emigrati, secondo la ricostruzione di M. Mazziotti, *La reazione borbonica*, cit., p. 414 e ss.

parte la fama di sedizioso<sup>70</sup>), assume nuova rilevanza proprio se considerata alla luce del “Richiamo” firmato dal fratello Ippolito, in cui si illustrano le modalità del “sequestro” subito dalla sua famiglia. La lettura del documento del 1869 consente infatti di porre alcune questioni storico – giuridiche: innanzitutto, ci si può chiedere quali erano le circostanze di fatto e di diritto di un “sequestro”, e quali ne legittimavano l’imposizione. Conseguentemente, ci si potrebbe domandare se, quando Ippolito de Riso parlava di “sequestro”, per di più comandato “per semplice misura di polizia”, egli facesse riferimento ad un istituto particolare o ad una semplice pratica operativa, che evidentemente veniva adottata secondo i casi e le necessità, senza uno schema legale particolarmente preciso. Per rispondere a questi interrogativi, si ritiene utile approcciare innanzitutto i documenti dell’epoca relativi al caso in esame, per estrapolarne qualche prima considerazione.

Il “Richiamo” di Ippolito allega la fedele riproduzione delle copie dei provvedimenti emanati contro la famiglia de Riso dagli organi di vertice della polizia a Napoli e dall’autorità di polizia locale, rispettivamente il Direttore del ramo di polizia del Ministero e Segreteria di Stato dell’Interno, Gaetano Peccheda, e l’Intendente della provincia di Calabria Ulteriore II, Francesco Galdi<sup>71</sup>. Il primo, in data 9 maggio 1850, riferendo l’affare al 3° Ripartimento del Ramo di Polizia del Ministero e Real Segreteria di Stato dell’Interno, così si rivolgeva in una “Riservatissima” al secondo:

In vista della presente, La incarico disporre, che tutti i Reddenti dell’Emigrato D. Eugenio de Riso, di Catanzaro, sieno chiamati presso di Lei, in cotesta Intendenza, e vi sottoscrivano l’obbligo, sotto pena d’ immediato arresto, in caso di contravvenzione, di versare nella Real Cassa di Ammortizzazione, le rate degli Estagli, maturate e maturande, per affitti dei Fondi e delle Industrie, se ve ne sieno, dell’Emigrato suddetto, rimettendo a me gli atti corrispondenti. Stimo superflua ogni osservazione, onde fare a Lei sentire tutta la importanza, e la delicatezza di questa Commissione. Convieni in tutti i conti che questi atti si

<sup>70</sup> Non solo quelle, però: la terribile reputazione di Eugenio de Riso si alimentava anche attraverso tremendi racconti della sua condotta durante la rivoluzione. Un “Notamento de’ capi rivoltosi di Catanzaro e sua provincia e specialmente di coloro che orribilmente infierirono contro la statua di Sua Maestà il Re Nostro Signore”, probabilmente redatto nel 1849, riferisce che “D. Eugenio Riso [insieme ad altri fu tra] gli organizzatori e Capi del Governo Provvisorio; ed il primo si proclamò anche Re di Catanzaro [...] Tutti questi infami ribelli, circondati da immenso popolo prezzolato, e tutti armati, voleano sulla pubblica piazza fucilare la Statua del Re Nostro Signore; e voleano pure dopo questo collocare la Statua di Sua Maestà la Regina Nostra Signora, vestita di nero su d’un feretro, e farla così girare per tutta la Città, obbligando tutte le Chiese a suonare le campane corrispondentemente. Ma [...] il progetto non ebbe effetto”. Il 10 Novembre 1849, da Napoli si rimetteva all’Intendente di Catanzaro, con attribuzioni di 2° carico, “copia di un notamento de’ capi rivoltosi di cotesta provincia, fra’ quali D. Eugenio Riso [...] perché ella si giovi delle notizie che si danno nel detto foglio, e faccia poi conoscere il risultamento di sue investigazioni e de’ provvedimenti che in obbietto sarà per emettere”; cfr. ASNa, *Ministero della polizia generale-Gabinetto (1827-1861)-Pandette 1848-1850*, fasc. 658.

<sup>71</sup> Cfr. *Memoria*, cit., p. 11-20.

eseguano, e se ne invigili in modo la osservanza, da rendere impossibile che gli Estagli o le Frazioni dei medesimi, qualunque esse sieno, si versino in favore de' Proprietari, o di chi ne figurino per Amministratori. Ed attenderò intanto, con impazienza, un di Lei riscontro, sul risultato di queste disposizioni, raccomandandole la celerità e la segretezza; condizioni indispensabili al successo di un tale disimpegno<sup>72</sup>.

Nella sostanza, emerge chiaramente che si sottoponevano ad un "sequestro" da parte della polizia le rendite ("gli estagli") dovuti dai diversi fittavoli dei marchesi di Catanzaro agli stessi: la pubblica autorità, attraverso un ente specifico, la Cassa delle Ammortizzazioni, le avrebbe ritenute senza che queste potessero in alcun modo essere godute dai de Riso.

Si nota altresì chiaramente che la *ratio* del provvedimento era quella di impedire il normale foraggiamento economico della famiglia e, indirettamente, dell'"Emigrato Eugenio de Riso", il che dava un'inequivocabile caratterizzazione politicamente afflittiva alla misura; infine, c'è da notare che all'inadempimento da parte dei debitori (i "Reddenti") a questo ordine perentorio da parte della polizia si faceva corrispondere una contravvenzione, che giustificava l'arresto immediato.

Nelle settimane seguenti furono redatti diversi verbali dall'Intendente Galdi, che riportavano il buon successo dell'operazione: i numerosi debitori dei de Riso, infatti, versavano ciascuno quanto dovuto alla Cassa di Ammortizzazione, secondo le modalità precisate loro dal funzionario.

Si osservi che in nessuna parte del dispaccio del Direttore Peccheneda si cita espressamente la parola "sequestro": al più, si parla di un'imposizione di un "obbligo" ai "Reddenti" di versare le somme dovute, ma senza esplicitare alcun fondamento legale della misura, che veniva invece comandata di per sé, per la sua "importanza", per il fatto che "conviene in tutti i conti". Nei verbali del Galdi, allo stesso modo, si annota semplicemente che ai "Reddenti", condotti negli uffici dell'Intendenza per renderli edotti del nuovo stato di cose, fu imposto un "ordine superiore di sottoscrivere" l'obbligo, che non era ulteriormente circostanziato<sup>73</sup>. Infine, il Galdi riporta che i debitori adempivano all'ordine "sottomettendovisi".

Ora, non sorprende che l'Intendente non avesse un estremo bisogno di giustificare legalmente il proprio operato di fronte a personaggi piuttosto umili, che firmavano la presa di conoscenza delle proprie nuove obbligazioni con una croce, "dopo aver dichiarato di non saper scrivere"<sup>74</sup>. Del resto, che il Galdi

<sup>72</sup> Cfr. il Direttore Peccheneda all'Intendente di Calabria Ulteriore II Galdi in *Memoria*, cit., p. 11.

<sup>73</sup> Cfr. i verbali delle operazioni di versamento da parte dei debitori dei de Riso controfirmati dall'Intendente Galdi in *Memoria*, cit., p. 12-20.

<sup>74</sup> Su sei verbali redatti dal Galdi, tra quelli allegati al "Richiamo", soltanto uno non contiene la dichiarazione del debitore di non saper scrivere e la conseguente firma dell'obbligo di conferimento delle somme dovute alla Cassa di Ammortizzazione con una croce.

stesso non sapesse come altro nominare il contenuto dell'ordine ricevuto da Napoli si deduce anche da un ulteriore documento, sempre allegato al "Richiamo", in cui il funzionario si rivolgeva al Commissario di polizia con una "Riservata" del 29 giugno 1850 e in cui si ribadiva che "per superiore comando, sono stati obbligati i Reddenti dell'Emigrato D. Eugenio de Riso a versare, nella Cassa di Ammortizzazione, le rate degli Estagli maturate e maturande per affitti de' fondi e dell'industrie"<sup>75</sup>.

Più curiosa, d'altra parte, è la circostanza per cui manca del tutto un riferimento normativo di qualsiasi genere nell'ordine dato dal Peccheneda e, con esso, un "nome giuridico" della misura che si stava adottando: è singolare che il massimo vertice della polizia, che si preoccupava nell'intestazione di segnare anche il ripartimento di attribuzioni (il 3°) cui riferire l'argomento della comunicazione, non specificasse altro al proprio subalterno (comunque vertice dell'amministrazione di una provincia), se non la necessità di comunicargli velocità e segretezza nell'eseguire gli ordini ricevuti.

Appare poco chiaro, perciò, il meccanismo legale che mise in moto il "sequestro" ai danni dei de Riso. Una prima osservazione da fare è che la polizia in realtà operò in apparente, completa autonomia, usando con prontezza e disinvoltura un potere coercitivo che si permetteva di scavalcare validi accordi tra privati. Non sembra che, oltre ai meccanismi operativi di matrice gerarchica, interni alla catena di comando poliziesca, nella vicenda siano entrati in gioco altri fattori giuridici o, per esempio, giudiziari: l'iniziativa del "sequestro" (a questo punto sembrano obbligatorie le virgolette) appare indipendente anche dai mandati di arresto già spiccati o dai processi pendenti nella stessa Catanzaro a carico di Eugenio, che viene citato, del resto, solo come "emigrato". Furono anzi proprio i de Riso a minacciare i loro debitori del ricorso all'autorità giudiziaria, se i "Reddenti" non avessero disatteso l'obbligo imposto loro dalla Polizia, che non aveva "verun diritto di fare ciò"<sup>76</sup>. Ne consegue che, sempre in

---

<sup>75</sup> Cfr. *Memoria*, cit., p. 24.

<sup>76</sup> Cfr. "Verbale, col quale si riceve la Dichiarazione dello Scerbo, contro D. Tancredi de Riso e D.<sup>a</sup> Caterina Capocchiani" e "Rapporto riserbato dell'Intendente Galdi al Direttore della Polizia, Peccheneda", entrambi in *Memoria*, cit., p. 21-23. In sostanza, i de Riso, nella fattispecie Tancredi, altro fratello di Eugenio e Ippolito, e la madre, avevano cercato di farsi conferire il valore delle rendite minacciando di azione legale i loro debitori, i quali però li avevano puntualmente denunciati alle autorità. La reiterazione del comportamento intimidatorio dei possidenti aveva allarmato il Galdi, che nel citato *Rapporto*, in data 28 giugno 1850, consigliava di allontanare da Catanzaro non solo Tancredi, ma anche un altro fratello ancora, Alfonso, pure lui già noto alle autorità per fatti politici, e "chiamarli [nella] Capitale per esservi sorvegliati [...] [dacché] colla loro influenza, quali ricchi proprietari e di esteso parentado, ed essendo capaci di ogni attendibilità in linea politica, si rendono di ostacolo al consolidamento dell'ordine pubblico non solo, ma ancora all'esatta esecuzione delle superiori di Lei disposizioni". Tancredi de Riso, come accennato nello stesso "Richiamo", sarebbe poi stato davvero incarcerato in Napoli, a Castel dell'Ovo, sulla base di altre accuse: ulteriore conferma di ciò è un atto del 25 aprile 1861, in cui si certificano tutte le persecuzioni subite dallo stesso Tancredi (nel frattempo diventato senatore del Regno d'Italia), a partire specialmente dal 1850. Nell'atto, firmato da un anonimo "Archivario", non si fanno riferimenti di sorta al sequestro subito dalla sua famiglia, ma solo

linea teorica, i de Riso ritenessero l'iniziativa della Polizia fondata sul nulla: non solo illegittima, ma *lato sensu* illegale, cosa che un'autorità giudiziaria avrebbe potuto anche accertare.

Risulteranno ora chiare le ragioni per cui si può considerare emblematico il caso del "sequestro" ai danni del patrimonio di Eugenio de Riso: un provvedimento adottato, lo si ripete, per un'apparentemente esclusiva misura di polizia, che non ha alcun legame con un procedimento giudiziario in corso o venturo, che non sembra fondato su alcuna specifica disposizione di legge e che poteva persino dover "temere" la legge, rafforza la percezione di illegalità complessiva dell'azione poliziesca, proprio come anche il Massari ed il Poerio denunciavano nelle loro testimonianze. A meno che, s'intende, non si possa ravvisare nell'ordinamento di polizia del tempo una qualche traccia normativa che, anche solo in linea teorica, possa rendere legalmente contemplabile l'esercizio di una misura di quel tipo, anche se non specificamente nominata "sequestro".

### 3. Il "braccio" della reazione: polizia, prevenzione e misure arbitrarie

Scrivendo Federico Persico nel novembre del 1916, in una lettera all'amico Giustino Fortunato, a proposito della reazione di Ferdinando II dopo il maggio del 1848:

La paura in un re è disastrosa. Un pusillanime afferra aiuti e sostegni ovunque li trova e un re li trova nella polizia, massimamente. Questa divenne, dopo il '48, padrona del campo e [...] moltiplicava le inquisizioni, gli arresti, i soprusi d'ogni genere<sup>77</sup>.

Ponendo da parte il giudizio non certo lusinghiero nei confronti del re, dipinto come una personalità debole che si fece soverchiare dagli eventi successivi alla rivoluzione, dalla testimonianza del Persico si ricava una profonda consapevolezza del ruolo che la polizia ebbe nel dominare gli aspetti, per così dire, pratici ed effettivi della reazione, con una pressoché assoluta disponibilità. Ulteriori testimonianze in tale senso non mancano. Giampaolo Salvatore Cignetti infatti affermava:

La vera piaga cancrenosa, che rodeva la vita rigogliosa di quel governo era la Polizia! Questa solenne istituzione sociale, diretta nella sua vigilanza preventiva a tutelare la Società dall'opera dei malvagi, a mantenere, coi suoi mezzi brevi e pronti, rispettato l'ordine pubblico, si convertì in una specie di Comitato diretto a provocare il malcontento delle popolazioni. Una cerchia d'ignoranti e di fanatici, col proposito di combattere ad oltranza la rivoluzione, e di tenere guardato il trono dai colpi di

---

a quanto personalmente il futuro senatore subì. Cfr. ASNa, *Danneggiati politici*, fasc. 17.

<sup>77</sup> F. Persico, *Il 15 maggio 1848*, cit., p. 21.

essa, si prefisse un sistema imbecille nel fondo, per quanto scellerato nei suoi risultamenti [...] Sino a quando quella Polizia avesse con arte machiavellica seguite le fila della rivoluzione; ne avesse guastate le trame; avesse colpito i veramente rei; avesse rivelato al mondo quei colpevoli maneggi; certamente avrebbe fatto il suo dovere, tutelando la sicurezza interna dello Stato dai furbi, dai disperati, dagli intriganti, dai ladri, dai nemici del paese. Ma no! — quella polizia si creò un trono d' un dispotismo esoso e ributtante, per quanto sciocco; si costituì governo nel governo; ficcò la sua mano dovunque; scrisse su tutte le porte delle amministrazioni la parola *bargello*<sup>78</sup>

I passi citati<sup>79</sup> confermano l'idea della profonda arbitrarietà della persecuzione politica, azionata da funzionari e ufficiali di polizia. Si trattava di un'exasperazione funzionale ed operativa di attribuzioni che, comunque, erano già di per sé particolarmente estese, per consentire alla stessa polizia di sovrintendere alla “vigilanza preventiva”, in funzione della sicurezza interna dello Stato, e che venivano peraltro usualmente avvertite (quando esercitate con criterio) come una traccia di dignità e rispettabilità dell'istituzione.

L'ordinamento funzionale della polizia era sostanzialmente immutato da circa trent'anni<sup>80</sup>: erano state infatti le “Istruzioni” del 22 gennaio 1817 a stabilire le ripartizioni di competenza poliziesca<sup>81</sup>, di modo che l'istituzione poteva caratterizzarsi, a seconda dei casi previsti dalla legge, come giudiziaria, ordinaria e amministrativa (art. 1)<sup>82</sup>. Era la seconda che, ai termini dell'art. 3 delle “Istruzioni”, esercitava quella funzione di “vigilanza” poi declinata nel senso spiegato dalle testimonianze citate: come recita la disposizione in oggetto, infatti, la polizia ordinaria si occupava della

prevenzione de' reati; ed è sotto questo aspetto la coadjutrice della giustizia penale.

<sup>78</sup> G.S. Cognetti, *Le memorie dei miei tempi*, Napoli 1874, p. 117-118.

<sup>79</sup> Vi si può aggiungere anche l'autorevole commento del Cingari, con riferimento al contesto siciliano, secondo cui “la repressione poliziesca [era] di tipo borbonico, violenta e atroce in casi determinati, lassista nella sua ideazione e esecuzione” cfr. G. Pace Gravina, *Il codice insanguinato. Lo statuto penale militare per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 e la repressione delle insurrezioni siciliane dell'Ottocento*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2015, p. 291.

<sup>80</sup> Il quadro completo sull'evoluzione delle istituzioni di polizia a partire dal 1799 è offerto in F. Pasanisi, *L'ordinamento della polizia a Napoli sotto i francesi ed i Borboni*, Viterbo 1957, e in G. Alessi, *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale. Napoli 1779-1803*, Napoli 1992.

<sup>81</sup> La dottrina comunque riconosceva una filiazione diretta del sistema organizzativo e funzionale della polizia “preventiva” da quello francese, appreso durante il Decennio (cfr. P. Liberatore, *Istituzioni della legislazione amministrativa vigente nel Regno delle Due Sicilie dettate nel suo privato studio di dritto dal prof. P. Liberatore*, Napoli 1836, p. 39).

<sup>82</sup> Cfr. “Istruzioni sulla polizia” in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie-anno 1817- semestre I-da gennajo a tutto giugno*, Napoli 1817, p. 85. I limiti operativi della polizia giudiziaria erano ben definiti dagli artt. 2 a 5: in essi si rimandava infatti alle leggi che disciplinavano il processo penale. Ancora, quelli della polizia amministrativa risiedevano puramente e semplicemente nella “prevenzione della calamità pubbliche” e delle ulteriori loro conseguenze, nonché nella cura di quegli “oggetti che formano la materia delle contravvenzioni di semplice polizia [...] classificati sotto il nome di polizia urbana e rurale” (art. 4).

Il suo carattere principale è la vigilanza. Essa prende il nome di Alta polizia, quando si propone specialmente la prevenzione de' seguenti reati che turbano la sicurezza interna o esterna dello Stato: 1.º Reità di Stato; 2.º Riunioni settarie; 3.º Fazioni, quando per la loro estensione, o per la loro natura, possono compromettere la quiete di uno o più comuni<sup>83</sup>.

Il cardine delle attribuzioni ordinarie della polizia era, dunque, la prevenzione: in senso generale, si trattava di prevenzione delle turbative all'ordine pubblico e alla concordia sociale e, in senso specifico, di prevenzione dei reati contro lo Stato. Questi, specificamente, legittimavano un inquadramento funzionale qualitativamente ancora più elevato, quello di "Alta polizia", che legittimava anche la possibilità di esercitare funzioni di polizia giudiziaria, eseguendo cioè arresti di persone sospettate dei reati di cui all'art. 3 anche fuori dai casi di flagranza o quasi, trattenendo gli indiziati anche oltre le canoniche 24 ore e, infine, procedendo da sé alle istruzioni (art. 10)<sup>84</sup>. Sempre l'art. 10, infine, incrociava le funzioni investigative della polizia ordinaria che agiva come Alta polizia con quelle della normale polizia giudiziaria, prevedendo l'impossibilità che tali speciali attribuzioni pregiudicassero le facoltà investigative e coercitive della normale polizia giudiziaria, nei termini usualmente previsti dalle leggi.

Doveva esistere, però, una valvola di sicurezza del sistema, ed ecco perciò il corposo art. 11, che disciplinava la procedura da seguire nei casi di arresti per fatti di Alta polizia: si prevedeva un doppio controllo della misura da parte dell'autorità giudiziaria, con l'avviso dato sia al procuratore generale della Corte criminale della provincia di appartenenza dell'arrestato, sia a quello della provincia di detenzione. Interessante è la segretezza che poteva essere mantenuta sulle circostanze dell'avvenuto arresto: disponeva infatti il n. 1 dell'art. 11 che

nel caso che la prudenza non permetta di svelare il motivo preciso dell'arresto, basterà indicare [nell'avviso diretto all'autorità giudiziaria] il titolo di reità, che sarà uno di quelli enunciati nell'articolo 3<sup>85</sup>.

Oltre che all'autorità giudiziaria, colui che aveva operato l'arresto doveva fare rapporto anche ai suoi superiori, insieme, però, in questo caso, all'indicazione "de' motivi che vi han dato luogo, e di tutto ciò che è utile di portare alla sua conoscenza" (art. 11, n° 2)<sup>86</sup>; evidentemente, in questo caso la segretezza era inutile, se non dannosa, alla prosecuzione di ulteriori accertamenti sul conto dello stesso arrestato o di eventuali complici, che i superiori dell'agente di polizia ordinaria dovevano poter comandare con tempestività. Ultima notazione

<sup>83</sup> *Ibidem*.

<sup>84</sup> *Collezione... anno 1817-semester I*, cit., p. 89.

<sup>85</sup> *Ibidem*.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

riguarda la messa a disposizione dell'autorità giudiziaria degli arrestati: questa aveva luogo solo entro le 24 successive al momento in cui il direttore generale di polizia aveva disposto in questo senso (art. 11, n° 4)<sup>87</sup>.

Fuori dai casi di Alta polizia, invece, la polizia ordinaria (come del resto quella amministrativa) non poteva operare arresti, se non negli specifici casi previsti dall'art. 7, tra cui spiccano quello, appunto della “flagranza o quasi di reato punibile almeno colla prigionia” o per “mandato di arresto de' collegi giudiziari”<sup>88</sup>: è evidente, nei casi di reati ordinari, la stretta legalità delle misure preventive di limitazione della libertà personale, la cui applicazione chiamava in causa circostanze di fatto e, soprattutto, di diritto (col ruolo di primo piano accordato all'autorità giudiziaria). Ad ulteriore conferma di ciò, si osserva che, ai termini dell'art. 9, la ritenzione degli arrestati da parte della polizia ordinaria e amministrativa non poteva durare più di 24 ore, “dovendo in questo termine rimettergli all'autorità giudiziaria”. Ad ogni modo, “per una eccezione all'art. precedente”, la possibilità di trattenere gli arrestati oltre le 24 ore era consentita dall'art. 9 in una corposa serie di casi<sup>89</sup>.

Significativamente, veniva previsto, a chiusura del sistema, l'art. 13 sulla responsabilità per “arresto illegale, liberazione o detenzione arbitraria”<sup>90</sup>, che si verificavano nei casi di violazione della normativa esposta: un principio garantista, almeno sulla carta, esisteva.

Poiché, lo si ripete, le disposizioni delle “Istruzioni” rimasero la normativa fondamentale in tema di polizia (e specialmente di polizia ordinaria) anche nei decenni successivi<sup>91</sup>, da questo veloce *excursus* si possono concludere due cose:

<sup>87</sup> *Ibidem*.

<sup>88</sup> Cfr. i n. 1 e 2 dell'art. 7 delle “Istruzioni” *ivi*, p. 86.

<sup>89</sup> Enunciati in sei numeri all'interno del comma secondo dello stesso art. 9 (*ivi*, p. 87).

<sup>90</sup> *Ivi*, p. 90.

<sup>91</sup> Diverso è il discorso da svolgere sul piano organico: l'ordinamento dei quadri di polizia mutò con relativa frequenza, probabilmente in connessione con le circostanze storiche della prima metà dell'Ottocento, che richiedevano un'articolazione degli uffici più o meno capillare. Mutò soprattutto l'organizzazione verticistica della polizia, mentre nelle province il funzionario di riferimento rimase l'Intendente. Questa carica (quella, lo si ricorda, del Galdi) era stata disciplinata sin dal 1816 con un'ampia *Legge sull'amministrazione civile* (riprodotta in P. Petitti, *Repertorio amministrativo, ossia Collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali, regolamenti ed istruzioni sull'amministrazione civile del regno delle Due Sicilie*, I, Napoli 1846, p. 7-68), che dedicava il Capo I del Titolo I (“Amministrazione provinciale, sua composizione, ed attribuzioni de' funzionari che la compongono”) proprio all' “Intendente”: costui era la “prima autorità della provincia [...] incaricato dell'amministrazione de' Comuni de' quali è l'immediato tutore [...] dell'alta polizia, esclusa la sola provincia di Napoli finché in essa vi sarà una Prefettura di Polizia. In ogni altra provincia le attribuzioni sono fuse in quelle d'Intendente” (art. 4). All'art. 5 veniva altresì disciplinato il rapporto dell'Intendente con i Ministeri, per cui se costui era “sotto gli ordini e la corrispondenza immediata del Ministero dell'Interno, per tutto ciò che ha rapporto all'amministrazione interna”, rispondeva all'allora “Ministero della Polizia Generale, in tutto ciò che riguarda la pubblica sicurezza” (art. 5, comma quinto). Le attribuzioni dell'Intendente sarebbero poi state ulteriormente specificate nel 1824, con il “decreto organico della polizia generale de' reali dominj di qua del Faro” del 16 giugno, che all'art. 15 avrebbe inquadrato gli Intendenti come primi agenti di polizia ordinaria delle province, rimettendo in capo a questi la fondamentale funzione



dalla lettera delle norme, l'impressione generale che si ricava è quello di un sistema improntato alla certezza del diritto e delle situazioni giuridiche nascenti dall'arresto, in stretta connessione con la disciplina penalistica e processualpenalistica; in secondo luogo, la legge disciplinava esclusivamente misure preventive a carattere personale, nessuna menzione è fatta a misure sui patrimoni. Tantomeno, quindi, si menziona la possibilità, da parte della polizia ordinaria, di procedere a sequestri o confische, che dir si voglia.

Intendendo allora proseguire l'indagine sulla normativa di polizia, alla ricerca di indizi che gettino una luce meno controversa sui fondamenti legali dei provvedimenti applicati ad Eugenio de Riso ed agli altri emigrati, sarà utile spostare la ricerca su un piano "interpretativo".

In questo senso, una buona prospettiva sulle attribuzioni di polizia viene innanzitutto offerta tanto dalle Circolari Ministeriali rivolte agli Intendenti delle province, tanto dai trattati e dalle compilazioni di leggi amministrative scritte negli anni da diversi giuristi. Tra le prime, assumono significato una Circolare del 1823 "con la quale si precisano i doveri che debbono adempiere gl'intendenti nell'esercizio delle funzioni di polizia", e un'altra del 1848, in cui si impongono agli Intendenti quei cambiamenti, nello svolgimento delle stesse funzioni, che sono necessari in vista della promulgazione della Costituzione. Nel 1823, il Ministro, sollecitando i vertici amministrativi delle province ad una maggiore solerzia generale nella prevenzione e repressione dei reati, scrive che

nelle materie di alta polizia non soltanto il reato commesso, ma il conato, la semplice esternazione, il discorso intemperante, la riunione bastantemente sospetta, l'imprudenza dolosa od abituale, meritano pronte misure di refrenazione, e di esempio<sup>92</sup>.

Si temeva, all'epoca, la recrudescenza delle sedizioni del 1820<sup>93</sup>, per cui il

---

di vigilanza locale (cfr. *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie-anno 1824-semester I-da gennaio a tutto giugno*, Napoli 1824, p. 331). L'organo di vertice della polizia, come accennato, sarebbe invece cambiato negli anni: nel 1824, col altro decreto del 16 giugno, ancora sopravviveva il vecchio Ministero e Real Segreteria di Stato della polizia generale, da allora, però, diviso in tre ripartimenti (cfr. art. 1 *ivi*, p. 340); il 26 gennaio 1848, con un altro decreto, si aboliva il Ministero, di cui si riunivano le attribuzioni al Ministero dell'Interno, e col nuovo "Direttore per gli affari di polizia" che sarebbe stato alle dipendenze dirette proprio del Ministro (cfr. art. 1 e 2 in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie-anno 1848-semester I-da gennaio a tutto giugno*, Napoli 1848, p. 28); infine, probabilmente non per caso in data 4 novembre 1852, quando la repressione era ormai una realtà consolidata e i nuovi equilibri interni al governo lo esigevano, il Ministero e Real Segreteria di Stato della polizia generale fu ristabilito. Tuttavia, al netto di questi alterni stravolgimenti, non si sarebbe intaccato il rapporto gerarchico tra il vertice e l'Intendente, che del primo doveva eseguire gli ordini: ecco dunque spiegato il quadro normativo in virtù del quale il Direttore Peccheda poté comandare all'Intendente Galdi di "sequestrare" gli "estagii" dovuti ai de Riso.

<sup>92</sup> Cfr. F. Dias, *Collezione di reali rescritti regolamenti, istruzioni, ministeriali e sovrane risoluzioni riguardanti massime di pubblica amministrazione in materia civile, penale, ecclesiastica, commerciale ed amministrativa raccolti dal 1806 a tutto il 1840*, Napoli 1846, p. 110.

<sup>93</sup> Proseguiva, infatti, il Ministro: "La conflagrazione avvenuta una volta nel regno; il veleno

quadro complessivo non era molto dissimile a quello del 1848: le parole d'ordine erano sorveglianza capillare e azione immediata.

Un interessante passo indietro si compiva invece nel 1848, quando si era ormai in procinto della svolta costituzionale ed il Direttore del ramo di polizia degli Interni, Poerio, scriveva (il 9 febbraio):

Una delle principali basi sulle quali riposa l'ordine del novello regime è quello della guarentigia o libertà individuale, la quale riflettendo così da vicino la pace, la dignità e la felicità degli uomini, deve ragionevolmente considerarsi come lo scopo unico e la condizione essenziale della civile Società. Ella non troverà, in conseguenza, fuor di proposito, che nel mettermi all'esercizio della Carica, dalla Sovrana fiducia (correzione di clemenza) confidatami, abbia rivolto le mie cure e sollecitudini ad uno de' più importanti e delicati doveri della Polizia Ordinaria, quello cioè, degli arresti per mire di pubblico interesse, ed altri espedienti eccezionali, riflettendo che l'arbitrio mentre è incompatibile con l'esistenza di un Governo costituzionale, può dirsi germe distruttore della pubblica morale e svelle ogni politica istituzione.

[...] Il rispetto dovuto alla libertà individuale assicura all'uomo lo sviluppo di tutte le sue facoltà, mentre al contrario, un atto arbitrario, non colpisce solamente un individuo, ma porta seco la degradazione di un popolo tutto: e se sembra talvolta un bisogno richiesto dalla tranquillità, è un mezzo illegale che si rende pure inefficace a forza di abusarne.

[...] Ogni atto illegale mostrerebbe, che il Governo sacrifica lo scopo della sua esistenza alle misure che adotta per conservarlo<sup>94</sup>.

Si era in piena effervescenza costituzionale e simili istruzioni non appaiono certo avulse dal contesto storico – politico: il disposto dell'art. 24 dello Statuto, sulla protezione della libertà individuale dall'arresto arbitrario<sup>95</sup>, non fece altro che interpretare giuridicamente il nuovo clima. La deriva “antilegalista” dell'azione poliziesca durante la reazione, perciò, è plausibile che abbia effettivamente preso piede proprio quando vennero meno tutte le premesse giuspolitiche del nuovo ordinamento del Regno, che non resistettero alla prova

---

rivoluzionario rimastovi, ed il proselitismo speculativo di avventurieri, e banditori settari, impongono abbastanza la necessità di nulla trasandare, anzi di dare il più grande interesse a delle circostanze, che in altra epoca sarebbero state di poca attentibilità” (*ibidem*). Vale la pena di sottolineare che, poche righe prima, la circolare aveva fatto anche riferimento alle potenzialità repressive schiuse da un Reale Rescritto del 3 agosto 1822, che aveva consentito il “pronto arresto de' delinquenti, anche ne' casi che non si trovino particolarmente preveduti dalla legge etc.” e aveva incitato gli Intendenti a servirsi senza indugi delle più larghe attribuzioni derivanti proprio dal Rescritto (*ivi*, p. 109). Si trattava di una deroga certo notevole ai principi di legalità sanciti dalle “Istruzioni” del '17: l'“ammorbidimento” della giustificazione formale del potere di polizia va considerata evidentemente come figlia dei tempi.

<sup>94</sup> *Circolare a tutti gl'Intendenti, mandandone pure copia al prefetto, ASNa, Ministero della polizia generale, seconda numerazione (1820-1860)-Pandette-fasc. 3188.*

<sup>95</sup> “La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dall'autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza. In caso di arresto per misura di prevenzione l'imputato dovrà consegnarsi all'autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto” (cfr. art. 24 in *Costituzione*, cit., p. 6).

dei fatti.

La restaurata duttilità delle funzioni di polizia, imposta dalle contingenze storiche, non risulta solo dagli atti di governo, ma anche dalle costruzioni della dottrina. In trattati e compendi di diritto amministrativo, tra gli anni '30 e '40, l'impressione è che si deducesse una certa altezza e complessità della funzione di polizia, la cui caratterizzazione principale era, naturalmente, quella ordinaria o di sicurezza. La definizione stessa della missione poliziesca viene descritta perlopiù in riferimento alla polizia ordinaria, di cui erano sicuramente più affascinanti anche i mezzi e gli strumenti, piuttosto che alla polizia giudiziaria, di cui veniva avvertita una certa meccanicità dell'operato, forse a causa del fatto di dipendere, per attivarsi, esclusivamente dalla consumazione già avvenuta di un reato o quasi reato. In un certo senso, talvolta si ha anche l'impressione che si ritenesse essere solo quella "preventiva" una "vera" polizia, senza perciò che si potesse considerare la giudiziaria *stricto sensu* come tale<sup>96</sup>. Una certa idea di cosa fosse, per i giuristi degli anni Quaranta, l'azione preventiva della polizia ordinaria la concede anche il Dias, il quale, nel 1843, aveva dato una definizione sempre piuttosto enfatica delle funzioni del corpo:

Spavento del sedizioso e del perverso, la polizia forma la sicurezza dell'uomo onesto, e lo garantisce contra le intenzioni occulte o palesi dei suoi simili, quando le medesime possono essergli di nocimento. La sua azione però si ferma e cessa, laddove pretenderebbe di giudicare delle segrete opinioni. Tutto ciò ch'è apparente, ed anche tutto ciò che non lo è, può arrecare pregiudizio agli altri, e quindi dev'essere ad essa affidato, e conferito alle sue incessanti cure. Al contrario poi, tutto ciò che rimane chiuso nel segreto dell'intimità, è fra l'uomo e la sua coscienza; come attenente al suo modo di vedere ed alle sue opinioni, riguarda l'uomo in se stesso, fintanto che non lo manifesta in un modo nuocevole o da poter disturbare l'ordine<sup>97</sup>.

<sup>96</sup> Si leggano ad esempio le "Nozioni preliminari sulla polizia, e sue diverse ramificazioni" in R. Zerbi, *La polizia amministrativa municipale del regno delle Due Sicilie: trattato*, Napoli 1846, p. 31-33: "la polizia propriamente detta, [...] non appartenendo alla giustizia penale, con soli mezzi preventivi allontana le offese della sicurezza sociale promovendo la prosperità ed il ben essere [...] le istruzioni che la giustizia penale usa per la scoperta e per le prove de' reati sono impropriamente nominate polizia [...] la polizia vien divisa nel nostro legislativo sistema in tre rami principali, polizia giudiziaria, polizia ordinaria, e polizia amministrativa. Le istruzioni sulla polizia del 22 gennaio 1817 danno le tre definizioni, e distinguono assai chiaramente queste tre branche d'una appellazione medesima. Ed in verità le tre polizie [...] come ognun vede, diversificano in modo sensibile. La polizia giudiziaria esercita la sua forza sulle criminose azioni, ch'ebbero effetto [...]. Le altre due polizie al contrario avendo per diretto ed ordinario scopo le preservative misure, son rivolte a prevenire i disordini, ad allontanare l'adempimento di ogni rea intenzione, ed a mitigare la prodigalità dei supplizi, che non rese mai gli uomini migliori, a detto dell'immortale Beccaria. La polizia, o meglio l'inquisizione giudiziaria si versa sul passato: la vera polizia ordinaria guarda il futuro". L'autore conclude comunque col notare la frequente contaminazione delle funzioni della polizia ordinaria con quelle di polizia giudiziaria, ai termini di legge. È notevole, in questo caso, anche la traccia della formazione utilitaristica dello Zerbi, che a sostegno delle sue tesi, oltre che del pensiero di Beccaria, si avvale anche della dottrina di Bentham (cfr. *ivi*, p. 32-33).

<sup>97</sup> F. Dias, *Corso completo di diritto amministrativo ovvero esposizione delle leggi relative all'amministrazione civile ed*

Potere di intervento capillare, dunque, che per poter contrastare le trame “occulte” spesso doveva comportarsi in modo particolare: il pericolo politico era particolarmente avvertito e i giuristi ne facevano uno dei centri di gravità della trattazione sulla polizia. In quest’ottica, per qualcuno la polizia politica diventava una *species* non codificata, distinta dalla normale polizia di sicurezza, ma realmente necessaria e operativa per la salute dello Stato. Tutto ciò, però, sempre tenendo preferibilmente presente la legalità e l’umanità quale criterio ispiratore<sup>98</sup>.

Già da tempo era infine acquisito e pacifico che la sorveglianza poliziesca a scopo politico non doveva guardare soltanto all’interno dello Stato, ma anche all’esterno: lo aveva affermato lo stesso Dias in un’opera precedente alla già citata, quando riferiva che “le attribuzioni [del] Ministero [di polizia] consistono [tra le altre cose] nella vigilanza e corrispondenza per gli espatriati, esiliati e rilegati per reati politici”<sup>99</sup>.

Dunque, riassumendo: la polizia ordinaria, nucleo operativo e concreto delle funzioni poliziesche secondo una visione di ampio respiro, propria degli organi di governo e della dottrina, più che della normativa, aveva sostanzialmente poteri (spesso non scritti) derivati dall’altezza della sua missione, ovvero la protezione preventiva dello Stato e della società (*rectius*, dell’ordine pubblico); talvolta, agiva anche in via repressiva (per perseguire i reati di Alta polizia).

L’esercizio delle prerogative poliziesche diventava possibile grazie ad un’organizzazione capillare a livello verticale ed orizzontale, con una precisa divisione in ripartimenti e carichi delle attribuzioni centrali e locali<sup>100</sup>. È

---

*al contenzioso amministrativo del regno delle due Sicilie*, Napoli 1843, p. 252-253. Particolarmente interessante è la teorizzazione di un reato d’opinione “esterna” o, meglio, “esternata”, che è il solo perseguibile dalla polizia se in grado di nuocere all’ordine, mentre ciò che non è espresso e rimane segreto (segregato?) nella coscienza soggettiva non è perseguibile. Sarebbe interessante capire come si poteva distinguere quest’ultimo caso con quello in cui la polizia preveniva i mali derivanti dalle “intenzioni occulte” degli uomini.

<sup>98</sup> “La polizia *politica* è segreta di sua natura, perché i faziosi nell’ombra tramano i lor complotti e quindi nell’ombra deve il governo seguire i lor passi e sorprendere i lor progetti, perocchè ella ha bisogno di ausiliari visibili e segreti, di agenti pubblici e di quelli che si confondono nella folla per penetrare ovunque si organizza la sedizione o il misfatto [...] I mezzi che la Polizia spesso adopera nella ricerca de’ reati che possono compromettere la sicurezza pubblica non sempre i più umani, dovrebbero essere del tutto banditi-ché invece de’ martori e delle torture, spargendosi la divisione nei ranghi de’ colpevoli ed ispirando gli timori e speranze, si può più facilmente ottenere ciò che difficilmente potrebbe conseguirsi co’ castighi e colle battiture riprovate da sentimenti di umanità ond’è improntato lo spirito del XIX secolo e che diventano colpe inespugnabili se esercitate contro innocenti; abusi di autorità se contro colpevoli non ancor dichiarati tali dall’autorità giudiziaria, competente ad imprimere il marchio della verità legale ai delitti che potrebbero essere tuttora supposti”; cfr. C. Marini *Sul dritto pubblico e privato del Regno delle Due Sicilie: quale è stato fino al 1809, quale è al presente (1843) e quale potrà essere nel tempo avvenire: discorso*, Napoli 1848, p. 176-177.

<sup>99</sup> F. Dias, *Quadro storico-politico degli atti del governo del Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1840, p. 279.

<sup>100</sup> Come accennato, il dispaccio indirizzato nel fatidico 9 maggio 1850 dal Direttore Peccheneda all’Intendente Galdi portava l’annotazione “3° ripartimento”, vale a dire quello degli affari di polizia

comunque una definizione più recente di quelle già citate, risalente cioè al 1858, che rende il conto più esaustivo di quanto detto finora: una definizione che, venendo scritta *ex post*, cioè dieci anni dopo la reazione e tutte le vicende lamentate nelle testimonianze dei patrioti e nello stesso “Richiamo” dei de Riso, inquadra definitivamente le caratteristiche della funzione preventiva della polizia nel Regno delle Due Sicilie.

La polizia [...] si divide in quattro specie, polizia di stato, o politica, polizia civile o amministrativa, polizia ordinaria o di sicurezza, polizia giudiziaria. La polizia di Stato ha per obbietto di garentir questo da tutte le offese che gli si possono muover contro [...] La polizia civile o amministrativa intende a conservare ed accrescere il ben essere della società [in senso materiale] [...] La polizia ordinaria o di sicurezza si occupa di antivenire tutti gli attentati contro l'ordine sociale, di sorvegliare gli uomini sospetti [...] La polizia giudiziaria da ultimo ha per oggetto di scovire i reati quando son consumati, di conoscerne gli autori, e di assicurarli alla giustizia. La polizia giudiziaria procede secondo le regole e le forme prestabilite dalla legge, nè si può permettere alcuno arbitrio; mentre le altre specie di polizia, atteso l'incessante variabilità de' bisogni della vita civile, atteso le diverse macchinazioni e scaltrimenti di coloro che osano aggredire lo Stato, o turbare la pubblica sicurezza, hanno bisogno di libertà di azione e di movimento; e quindi minori forme e minori freni<sup>101</sup>.

Ecco dunque la regola aurea del sistema poliziesco preventivo (al di là dell'ennesima classificazione dottrinale delle specifiche attribuzioni): “minori forme e minori freni” erano semplicemente e necessariamente funzionali all'azione della polizia non giudiziaria. Quindi, se ne può finalmente concludere che, in questi termini, il famoso ordine di conferimento degli “estagli” alla Cassa di ammortizzazione che sostanzialmente denunciava il “sequestro” denunciato da Ippolito de Riso potesse ben collocarsi nel novero delle azioni di polizia volte al controllo e alla persecuzione di un malfattore condannato a morte per reità di Stato (Eugenio), per di più emigrato all'estero e in contatto con altri fuoriusciti, e della sua famiglia di “teste calde”, per semplici esigenze di polizia<sup>102</sup>.

---

relativi a tutte le province del Regno, tranne quella di Napoli, per tutte le materie non coperte dai ripartimenti 1° e 2°. All'interno del 2° carico del 3° ripartimento, si ritrovava la “persecuzione di malfattori e liste di fuorbando”. Cfr. N. Comerci, *Corso di diritto amministrativo per lo regno delle due Sicilie compilato sulle opere di Romagnosi ... [et al.]*, I, Napoli 1836, p. 23.

<sup>101</sup> C. Ratti, *Trattato delle giurisdizioni e del procedimento penale secondo le leggi del Regno delle Due Sicilie*, II, Napoli 1858, p. 32-33.

<sup>102</sup> Un provvedimento che appare, nell'ottica poliziesca, tanto più giustificato, quanto più se si osserva quali sospetti di condotta sediziosa si addensassero ancora, nei mesi successivi all'applicazione del “sequestro”, sulla ricca famiglia di Catanzaro. Una vicenda in particolare dà conto del timore con cui si guardava al potere economico dei de Riso come potenziale fonte di finanziamento di azioni eversive, non solo a livello locale. Il 15 luglio del 1850, un anonimo denunciava alla “Sacra Real Maestà” un sacerdote originario di Gagliano, un sobborgo di Catanzaro, tal Rosario Donato, ritenendolo in combutta con cospiratori repubblicani, e in particolare con un certo Carmine Gulliti, tutti legati ai moti calabresi del 1848. Dopo una sovrabbondante retorica sulla necessità di estirpare il “Satannico seme” e “sull'essere dovere di tutti disperderlo, emettere sotto l'occhio della giustizia tutti quei soggetti che nutriscono sentimenti di demagogia”, l'anonimo riferiva espressamente che “giorni sono da

Se dunque, al di là della formale protezione costituzionale della libertà individuale e della inviolabilità della proprietà, non era difficile per la polizia invadere in qualsiasi modo la sfera privata di chi pure soltanto venisse sospettato di attività cospiratrice o sediziosa ai danni dello Stato, ancor meno ostico sembra a questo punto, e a maggior ragione, ammettere che con non meglio precisati “ordini superiori” si riuscisse a giustificare l’applicazione di misure afflittive a carattere patrimoniale non tipizzate. In sostanza, appare più che plausibile che i vari Ippolito de Riso, Massari e Poerio nominarono “sequestro arbitrario” una misura che, sì, aveva carattere di arbitrarietà, ma che “sequestro” non era e non si aveva interesse, da parte del governo e in piena reazione, che lo fosse in termini giuridico – formali.

La natura degli istituti che, dall’inizio dell’Ottocento in poi, portavano il nome di “sequestro” rende chiaro che nessuna valenza poliziesca preventiva può essere associata a questo *nomen* giuridico: si parlava infatti di “sequestro” piuttosto come di una misura adottata in tema di rapporti civilistici per far valere la responsabilità di un debitore, o in campo meramente amministrativo (civile o militare)<sup>103</sup>. È verosimilmente l’idea di una consumata apprensione di un bene

---

Catanzaro sono stati spediti due individui, un Sacerdote per nome D. Rosario Donato di Gagliano, ed un individuo per nome Carmine Gulliti. Il primo è stato abilitato con delle somme che le vennero somministrate dalla Signora D. Caterina de Riso Madre del famoso D. Eugenio de Riso autore principale del Campo di Filadelfia, di quello che fu la causa motrice della rivoluzione calabra: il Donato di Gagliano nel 1848 fu uno di quelli ch’eccitavano la popolazione onde partire pel Campo de’ ribelli, ed una tanto infamante verità si potrà rilevare mediante un informo sulla condotta dello stesso”. Una nota allegata alla denuncia anonima e indirizzata “all’Intendente” precisava il quadro informativo: “Anonimo contro il Sacerdote D. Rosario Donato, di Gagliano (Calabria Ulteriore 2<sup>a</sup>) e Carmine Gulliti, come faziosi anarchici del 1820 e del 1848, ed ora emissari per una novella rivoluzione. Si aggiunge essere il Donato fornito di danaro dalla Sig.ra Caterina de Riso, madre del rivoluzionario Eugenio de Riso. [...] Segue una denuncia [tuttavia mancante nel fascio] di Antonino Capellupo di Gagliano istesso contro i suddetti individui, nella quale [...] aggiunge doversi a’ 29 dello scorso giugno recare in Napoli i ripetuti due emissari sotto pretesto di acquistare una testa per una statua di Maria SS.MA del Carmine”. Le autorità di polizia a Napoli presero particolarmente in conto quest’ultima accusa: una minuta indirizzata “all’Intendente di Catanzaro (2° carico)” in data 30 agosto 1850 invitava a tenere in massima considerazione il ricorso di Capellupo, allo scopo di “provvedere ove le circostanze lo esigessero e farmene poi rapporto”. Cfr. ASNa, *Ministero della polizia generale-Gabinetto (1827-1861) - Pandette 1848-1850*, fasc. 600. Poco importava, ai fini dell’applicazione della vigilanza preventiva nei confronti del Donato, che costui fosse stato ritenuto egli stesso autore di un “ricorso” (datato 3 maggio 1849) nei confronti di un farmacista di Gagliano, Vincenzo Rizzi, accusandolo di organizzare riunioni settarie di repubblicani; il sacerdote era stato in seguito interrogato e “disse non esser suo il ricorso e che non tutte vere erano le cose esposte. Solo osservò che il Rizzi [ed altri] in segreto forse parlavano contro il Governo, ma nulla offriva la loro condotta. Però costoro furono sorvegliati” (*ibidem*). Questa ambigua vicenda comunque illustra come in realtà la polizia sospettasse di tutto e di tutti e una minima informazione su qualcuno, anche se controversa o controvertibile, bastasse a porlo sotto sorveglianza.

<sup>103</sup> Se si osservano i provvedimenti emessi in tema di sequestro a partire dalla fine del Decennio francese, si perverrà a simile conclusione: allo scopo, cfr. D. Vacca, *Indice generale-alfabetico della collezione delle leggi e dei decreti per il Regno delle Due Sicilie distinto per materie con ordine cronologico. Dall’anno 1806 a tutto il 1840*, Napoli 1841, p. 874-876, Id., *Supplemento all’indice generale-alfabetico della collezione delle leggi e dei decreti per il Regno delle Due Sicilie distinto per materie con ordine cronologico dall’anno 1841 a tutto il 1845*, Napoli

nel patrimonio di un privato, alla base dell'uso (ormai abbastanza chiaro essere) atecnico del termine "sequestro" da parte dei contemporanei: mutuando il termine dal linguaggio amministrativo, tanto più perché il "sequestro" veniva operato da una pubblica autorità, l'apprensione così nominata si rivestiva di un significato meramente affittivo, di spoliazione, cioè, attuata nei confronti delle vittime di persecuzione politica.

Essendosi finora trattato della funzione preventiva della polizia, slegata da caratterizzazioni giudiziarie, per esigenze di completezza appare necessario fugare anche eventuali dubbi sulla natura di atto di polizia giudiziaria del "sequestro". Si cominci col ricordare che la caratteristica della polizia giudiziaria, in accordo con la stessa normativa poliziesca e con la dottrina, era quella di operare nella più stretta legalità di forme, mezzi e strumenti. La più volte citata, stretta subordinazione all'autorità giudiziaria di questa funzione di polizia dava conto di tale specificità.

Se si intendesse ricercare, quindi, un potenziale tipo di "sequestro" nei poteri di questa polizia, l'unica fattispecie che in qualche modo risponderebbe alle caratteristiche pretese potrebbe consistere in quella peculiare apprensione di reperti che era conseguenza delle "visite domiciliari": queste erano infatti eseguite (seguendo però una stretta legalità) allo scopo di ricercare gli oggetti che potevano servire "alla manifestazione della verità"<sup>104</sup>.

---

1846, p. 257-258, e Id., *Supplemento all'indice generale-alfabetico della collezione delle leggi e dei decreti per il Regno delle Due Sicilie distinto per materie con ordine cronologico dall'anno 1846 all'anno 1852*, Napoli 1858, p. 255. Ogni riferimento a sequestri e confische dei beni degli emigrati riguarda, per l'appunto, provvedimenti adottati durante il Regno di Napoli giuseppino prima e murattiano poi, a partire dal 1806, quando si dispose (con legge del 27 settembre a firma del re Giuseppe) la confisca e l'alienabilità dei beni sequestrati anteriormente ai fuoriusciti dal Regno, e specialmente a quelli scappati al seguito della Corte borbonica: cfr. *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli-seconda edizione-anno 1806*, Napoli 1813, p. 344 e M. Lucchesi, *La confisca nel Regno di Napoli: primi spunti ricostruttivi*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017), p. 251– 261. Simili strumenti non avevano certo quel carattere di polizia che avrebbero acquisito a partire dal 1848. Dopo la Restaurazione, non sono registrati provvedimenti equivalenti adottati dal re Borbone, nemmeno in seguito alla reazione ai fatti del 1820 (cfr. D. Vacca, *Indice generale-alfabetico*, cit., p. 400-401). È curioso infine notare che, all'interno dell'elenco alfabetico delle materie dei provvedimenti normativi riportati nel testo di Vacca del 1858, a differenza di quanto accade in quello del 1841, a p. 947 anche la voce "Emigrati ed esiliati" sparisce del tutto: un altro segno dell'assenza di una legiferazione più recente in tema di persecuzione, in particolare, dei fuoriusciti.

<sup>104</sup> C. Ratti, *Trattato delle giurisdizioni*, cit. p. 127, afferma che "il sequestro degli effetti utili allo scoprimento della verità giudiziale è lo scopo delle visite domiciliari. Perché le ricerche son fatte, se non per ritrovare e sorprendere?". Il giurista include nell'oggetto del "sequestro" anche ciò che fosse stato il prodotto dei reati, o che ne avesse adiuvalo la commissione. Dalla lettura dell'art. 61 delle *Leggi della procedura ne' giudizi penali* (cfr. *Codice per lo regno delle Due Sicilie: corredato di un rinvio in fine di ciascun articolo di tutti quelli che vi hanno relazione... Parte quarta: Leggi della Procedura ne' giudizi penali*, edizione curata da L. Dentice, Napoli 1849, p. 19), non emerge però l'uso del *nomen* "sequestro" come atto finalizzato ad apprendere gli oggetti di cui sopra, ma si parla soltanto di "perquisizione delle carte, degli effetti, e generalmente di tutti gli oggetti che crede necessari alla manifestazione della verità" presso il domicilio dell'imputato. Perquisizione, peraltro, che poteva essere effettuata anche d'ufficio da parte dell'agente di polizia giudiziaria, ma seguendo la disciplina prevista per le visite domiciliari. Un altro membro della

In conclusione, tutto ciò considerato, a maggior ragione non appare nemmeno plausibile che l'ormai famigerato "sequestro" degli "estagli" ai danni dei de Riso possa essere stato applicato nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria.

#### 4. Le sentenze politiche e le ipotesi di confisca

Si ricorderà che i testimoni della reazione del '48, per nominare l'aggressione patrimoniale nei confronti degli imputati politici, come il de Riso e gli altri citati, si riferivano non solo al "sequestro", ma anche alla "confisca". Alcune fonti biografiche del marchese di Catanzaro associano alla sua condanna a morte proprio l'applicazione di una "confisca"<sup>105</sup>. Al di là quindi dell'ambigua vicenda

---

famiglia de Riso subì una stretta sorveglianza durante un cospicuo arco di tempo, che culminò proprio con una perquisizione domiciliare ed il "sequestro" di alcune carte private. Fin dall'ottobre del 1848, la polizia aveva acquisito notizie su un certo Emmanuele de Riso, residente in Napoli e ritenuto in rapporto di parentela con Eugenio, già allora ben noto come pericoloso latitante all'estero. "Egli è di Catanzaro [si leggeva in un "riservatissimo" del commissario Maddaloni al Ministro Segretario di Stato dell'Interno datato 13 ottobre 1848], ha sempre primeggiato tra settatori di politici subbugli ne' quali ha preso costantemente parte, o per azione diretta, o per consiglio. Frequenta Poerio, di cui è parente e correligionario, né tralascia al presente di perdurare nelle stesse abitudini di turbolenza, tenendo contatto con persone attendibili per tendenze sovversive". La sorveglianza si protrasse, arrivando ad accertare che Emmanuele era zio di Eugenio: in una "Memoria", datata 12 giugno 1849 si legge che "D. Emmanuele de' Marchesi de Riso di Catanzaro, fin dal 1836 fa dimora in Napoli [...] vivendo in sozzi amori con una donna di cattiv'odore. Egli alimenta sentimenti sovversivi, ed avendoli impressi ne' cuori de' propri nipoti di Catanzaro, questi perciò son colpiti da mandato d'arresto per politici aberramenti. Il Marchesino D. Vitaliano de Riso perché fu Presidente dell'acerbo Comitato colà installato in Giugno dello scorso anno, ed il Deputato D. Eugenio per essere stato il principale autore de' sconvolgimenti delle Calabrie, e di quelli avvenuti in Napoli nella triste giornata del 15 Maggio. Il d. Emmanuele [...] tiene corrispondenza non solo col detto suo nipote Eugenio, che si vuole esser rifugiato nella ribelle Roma, ma eziandio con gli altri dimoranti in Catanzaro". Seguiva una dettagliata relazione dell'impegno politico di Emmanuele, con annotazione delle sue amicizie con Pepe e i fratelli Settembrini. Era abbastanza per far scattare il passo successivo. Il 14 novembre 1849, l'allora Prefetto di Napoli Pecchedona si rivolgeva "al sig. Prefetto di polizia incaricato della Direzione del Ministero degli Interni per gli affari di polizia": "[...] dopo tali risultamenti ho stimato di far eseguire in casa del de Riso una perquisizione disponendo ad un tempo che venisse il medesimo condotto in Prefettura, ma nel di lui domicilio nulla si è rinvenuto di criminoso, e soltanto si è assicurata l'annessa lettera direttagli dal proprio germano". Si trattava di una missiva, spedita da Catanzaro, da parte di Saverio de Riso, fratello di Emmanuele, che riportava lo stato degli affari di famiglia e varie notizie di pagamenti effettuati. Nulla di particolarmente criminoso, ma abbastanza per legittimare un "sequestro" di corrispondenza privata da parte della polizia (che verosimilmente poteva anche fregiarsi di agire, in quella circostanza, come polizia giudiziaria, in quanto competente su affari di Alta polizia). Cfr. ASNa, *Ministero di polizia-Gabinetto (1827-1861) - Pandette 1848-1850*, fasc. 474.

<sup>105</sup> Cfr. G. Valente, *Emigrazione politica di calabresi*, cit., p. 605, che riporta come il già accennato matrimonio con la rampolla della nobile famiglia romana saltò perché "il Governo Borbonico, confiscandogli i beni, dopo la sentenza di condanna a morte, gl'inibì di legare al suo destino precario colei che amava, non consentendogli la sua dignità di vivere a carico di lei"; il Masi, invece, invece, riferisce che "la Gran Corte Criminale di Catanzaro lo condannava a morte in contumacia e ne confiscava i beni" (cfr. G. Masi, *de Riso, Eugenio*, cit.).



del “sequestro”, sembra opportuno domandarsi se la “confisca” recitasse un ruolo autonomo e solitario nella persecuzione politica di imputati ed emigrati.

Nell’approcciare il discorso sull’eventuale impiego della confisca dei beni nel contesto della reazione del 1848, va ricondotto l’istituto al suo ambito di applicazione.

Il Ratti avvicina la confisca all’ammenda, quando riferisce che entrambe “anno qualità di pena”<sup>106</sup>: si trattava, quindi, in linea di principio, di una pena di natura pecuniaria, paragonabile a quella normalmente prevista per le contravvenzioni di polizia<sup>107</sup>. Tuttavia, la natura e l’ambito applicativo della confisca erano stati ridimensionati rispetto alla passata tradizione e specialmente dall’entrata in vigore delle nuove *Leggi penali e della procedura ne’giudizj penali* del Regno<sup>108</sup>: la disciplina della cosiddetta “confiscazione” era stata infatti relegata, in ambito penale (che è quello che qui interessa), alle disposizioni dell’art. 44, per cui essa si applicava soltanto al

corpo del delitto e [agl]i strumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato [ed] è comune ai tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto. Non può essere pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che ne casi indicati dalla legge<sup>109</sup>.

Si trattava quindi di una pena accessoria<sup>110</sup>, i cui casi applicativi erano relativamente pochi<sup>111</sup> e non contemplavano una generica apprensione dei beni

<sup>106</sup> C. Ratti, *Trattato delle giurisdizioni*, III, Napoli 1859, p. 238.

<sup>107</sup> Cfr. l’art. 464 delle *Leggi Penali* (in *Codice per lo regno delle Due Sicilie: corredato di un rinvio in fine di ciascun articolo di tutti quelli che vi hanno relazione... Parte seconda: Leggi penali*, edizione curata da L. Dentice, Napoli 1849, p. 97): “La pena delle contravvenzioni di polizia indicate nei tre capitoli precedenti è essenzialmente l’ammenda di polizia”.

<sup>108</sup> La compilazione dell’intero Codice delle leggi delle Due Sicilie, nel 1819, era stata un’operazione rivoluzionaria di politica del diritto, come si percepisce dalle parole del Nicolini in N. Nicolini, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie. Parte Prima*, I, Napoli 1828, p. 22-26.

<sup>109</sup> *Codice per lo regno delle Due Sicilie... Parte seconda: Leggi penali*, cit., Napoli 1849, p. 17. La finalità della confiscazione, peraltro, era la liquidazione del valore dei beni e il conferimento di esso alla Cassa delle ammende (art. 45, *ibidem*). Sul punto e, più in generale, sul tema di sequestri e confische durante l’ultima fase del Regno di Ferdinando II, si veda F. Mastroberti, *Confische e sequestri contro i nemici interni dello Stato borbonico durante l’ultima fase del regno di Ferdinando II (1848-1859)*, in “Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines”, 129-2 (2017), p. 273-286.

<sup>110</sup> Tranne se le cose confiscate erano “criminose in sé medesime”; in quel caso, secondo Ratti, la confisca aveva un’autonoma dignità ed operatività, per cui, anche nell’eventualità della morte del reo, doveva avere comunque luogo, non estinguendosi, in quanto pena accessoria, per il fatto del decesso; cfr. C. Ratti, *Trattato delle giurisdizioni*, cit., II, p. 278.

<sup>111</sup> I casi erano i seguenti: art. 318 (confisca di denaro o altri effetti impiegati per gioco d’azzardo non autorizzato); art. 322 (confisca delle mercanzie e degli utensili per produrle in spregio ad un monopolio accordato dal Governo); art. 323 (confisca delle edizioni contraffatte di libri e altri prodotti intellettuali protetti dalla legge); art. 324 (confisca degli introiti di produzioni teatrali in spregio della legge); art. 325 (confisca eventuale di manifatture e altri generi prodotti in spregio alla legge); art. 400 (confisca delle bevande adulterate); art. 401 (confisca di medicinali fuorilegge); art. 434 (confisca di

del condannato. Del resto, la dottrina aveva storicamente manifestato una certa riprovazione per l'istituto nella sua caratterizzazione persecutoria e vessatoria del reo, palesando orgoglio per la scelta dei re Borbone di eliminarlo quasi del tutto dall'ordinamento penale<sup>112</sup>.

Tenendo presenti queste considerazioni preliminari, si osservino ora le vicende interne ai processi politici intentati contro i protagonisti dei moti del 1848 a Napoli e in provincia, e, in particolare, del marchese di Catanzaro, per verificare se contemplarono in qualche modo delle ipotesi di confisca.

---

oggetti venduti con pesi e misure falsi, e degli stessi pesi e misure); art. 435 (oggetti e strumenti che sono serviti a una frode); art. 465 (oggetti da confiscare in corrispondenza di contravvenzioni di polizia). Per tutti, cfr. le *Leggi penali* in, *Codice per lo regno delle Due Sicilie... Parte seconda*, cit., p. 65 e ss.

<sup>112</sup> Le testimonianze in tal senso sono diverse e interessanti: “l’abolizione del marchio, per mezzo della impronta a ferro rovente, della esposizione pubblica, e della confiscazione dei beni del condannato onorano il nostro legislatore” (cfr. T. Briganti, *Pratica criminale raccolta da Tommaso Briganti; con brevi note e commenti nel rapporto dell’attuale legislazione e giurisprudenza per Francesco De Marco*, Napoli 1842, p. 91); “dopo le profonde meditazioni portate dai moderni scrittori sulla natura delle pene siamo oggi facoltati a concludere che [...] [è stata] abolita la confisca dei beni [...] [perché] evidentemente immorale ed ingiusta” (cfr. R. Zerbi, *La polizia amministrativa municipale*, cit., p. 183); “il codice penale Francese che presentava un’anarchia di contrari principi [...] che ridondava di aspri supplizi; che conservava la confisca, punendo dei delitti degli avi l’innocente ed ignota posterità [...] è stato immantinenti proscritto. Il codice penale sostituito a quello di Francia è ben lontano dall’aver conseguito quella perfezione che reclamano i lumi del secolo e le condizioni della nostra età [...]; ma certo è che [...] sorpassa di gran lunga per umanità e saggezza il codice tirannico di Francia” (cfr. C. Marini, *Sul dritto pubblico e privato del Regno delle Due Sicilie: quale è stato fino al 1809, quale è al presente [1843] e quale potrà essere nel tempo avvenire: discorso*, Napoli 1848, p. 118); “[con riferimento all’eventualità della contumacia dell’imputato nel corso del processo penale, che poi era la condizione in cui si erano trovati Eugenio de Riso e gli altri emigrati] la contumacia muove o dalla speranza che il tempo distrugga le prove a carico, o dalla diffidenza che si à della rettitudine e lealtà de’ giudici. Quale sarà perciò la condotta della giustizia rispetto al contumace? Due sistemi possono seguirsi. L’uno, di punire non il reato, ma la contumacia; l’altro, di punire il reato, ma a titolo provvisorio. Per attuarsi il primo sistema dovrebbero colpire il reo ne’ suoi beni, confiscandosi questi, come in epoche poco civili si è fatto [...] Invece il secondo sistema si raccomanda” (C. Ratti, *Trattato delle giurisdizioni*, III, Napoli 1859, p. 333). Si volevano dunque ormai lontane nel tempo e non più ammissibili le “confiscazioni” comandate dalle Giunte di Stato del Settecento, specialmente in occasione delle sentenze di forgiudica (cfr. R. Trifone, *Le giunte di Stato a Napoli nel secolo 18: studio su documenti inediti tratti dall’Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1909, p. 228); allo stesso modo, si stigmatizzavano con forza tutti quegli istituti, opera dei francesi, che avevano colpito i patrimoni degli emigrati lealisti durante il Decennio. Tuttavia, un precedente più recente incrinava la solidità delle citate costruzioni dottrinali: un decreto del 13 marzo 1822, infatti, che rispondeva all’esigenza repressiva insorta dopo i moti del 1820, stabiliva all’art. 1 che “la corrispondenza con alcun di coloro che per causa degli avvenimenti politici di luglio 1820 sono usciti fuori de’ nostri reali dominj, quando sia criminosa, e diretta specialmente a turbare l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica del nostro regno, è punita colla morte e colla confisca de’ beni del colpevole”. All’art. 3 si fissava la competenza delle corti marziali a conoscere di questa speciale fattispecie (cfr. *Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie-anno 1822-semester I-da gennajo a tutto giugno*, Napoli 1822, p. 237-238). Era evidente, in questo caso, il tentativo di costituire una disciplina di eccezione, persino con la creazione di una specifica giurisdizione militare; la legalità di una simile soluzione veniva radicata comunque nell’art. 6 delle *Leggi* di procedura penale, che consentivano di punire “nel regno, e secondo le leggi del regno” i sudditi che “fuori del suo territorio si sieno resi colpevoli di misfatti contro la sicurezza dello Stato” (cfr. *Codice per lo regno delle Due Sicilie... Parte quarta*, cit., p. 7-8).

Si è detto che Eugenio de Riso, verso la fine del 1848, era già sotto procedimento a Catanzaro per i fatti delle Calabrie: la Corte locale aveva infatti spiccato nei suoi confronti il mandato d'arresto per reità di Stato<sup>113</sup>. Il procedimento aveva seguito il suo corso in tutta autonomia nei tre anni successivi; a Napoli, intanto, cominciava ad infuriare la reazione nei confronti degli ex deputati del 15 maggio e, a partire dal maggio 1851, erano stati presentati alla Gran Corte Criminale la *Requisitoria* e l'*Atto di accusa* da parte del Procuratore Generale del re. Nei confronti di Eugenio de Riso, in particolare, il Procuratore aveva chiesto e ottenuto quel giudizio contumaciale che avrebbe coinvolto, tra gli altri, anche Pasquale Stanislao Mancini, Benedetto Musolino e Giuseppe Ricciardi<sup>114</sup>. L'accusa precisata nella requisitoria era

di cospirazione, e di attentato contro la sicurezza interna dello Stato nel fine di distruggere e cambiare la forma governativa, ed eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'autorità Reale; non che di avere con effetti eccitata la guerra civile fra gli abitanti della stessa popolazione: reati consumati nella Capitale il giorno 15 maggio 1848<sup>115</sup>.

La competenza sulle reità di Stato, ai termini degli art. 426 e ss. delle *Leggi della procedura ne' giudizi penali*, venne devoluta alla Gran Corte Speciale di Napoli: come evincibile dallo stesso Titolo I, nominato "Del giudizio di rito speciale", si trattava di una Corte che traeva la propria competenza da uno specifico criterio per materia<sup>116</sup>, derogando alla competenza ordinaria della Gran Corte Criminale<sup>117</sup>. La legittimità costituzionale di questo sistema di giurisdizioni

---

<sup>113</sup> Va comunque precisato che si ha notizia di processi in cui figura come imputato "Eugenio de Riso da Catanzaro", insieme ad altri concittadini del marchese, celebrati anche presso la Gran Corte Criminale di Cosenza, sul punto cfr. R. Folino Gallo, *I Processi politici del 1848 nella provincia di Cosenza*, Salerno-Catanzaro, 1983, p. 60, 93, 95, 99, 114, 115.

<sup>114</sup> Cfr. *Causa degli avvenimenti politici*, cit., p. 37-38 e p. 71-72.

<sup>115</sup> Ivi, p. 59.

<sup>116</sup> L'art. 426 precisava infatti che la competenza di queste Corti si prescriveva "1° ne' misfatti compresi ne' capitoli I e II, titolo II, libro II; nelle sezioni I e II, capitolo I, titolo V, libro II; e negli articoli 309, 310 e 311 delle leggi penali; 2° ne' misfatti di pubblica violenza; 5° ne' misfatti di evasione da luoghi di pena o di custodia; 4° in ogni recidiva di misfatto quando nel giudizio del primo sia stata competente una gran Corte speciale" (cfr. *Codice per lo regno delle Due Sicilie... Parte quarta*, cit., p. 77).

<sup>117</sup> Le Gran Corti Criminali erano i collegi usualmente competenti, appunto, in materia criminale; quando riconoscevano che un procedimento verteva su uno dei reati previsti nella competenza della Gran Corte Speciale, dovevano effettuare una dichiarazione in questo senso (provocata dal Pubblico Ministero che avesse individuato l'accusa come di competenza speciale) e sostanzialmente riformulare la propria composizione come Corte Speciale (cfr. art. 430, primo e secondo comma, delle *Leggi della procedura ne' giudizi penali*, ivi, p. 78). Cambiava il numero dei giudici (da 6 a 8); il collegio poteva essere integrato in caso di insufficienza del numero dei componenti, con modalità diverse a seconda del luogo di celebrazione del processo (art. 428; ivi, p. 77-78). La procedura era quella dei giudizi criminali, ma accorciata nei tempi. Poteva essere eccepita la competenza della G. C. Speciale, e solo entro le 24 ore dalla notifica dell'atto di accusa all'accusato (art. 431, ivi, p. 78), con ricorso alla Corte Suprema; tuttavia, le decisioni erano perlopiù inappellabili, ammettendosi il ricorso alla Corte Suprema per soli motivi di legittimità ed esclusivamente in caso di condanna a morte o a pena perpetua comminata da

speciali era stata largamente questionata a partire dal fatidico 15 maggio: tuttavia, si procedette ugualmente a far condurre i processi politici a quei collegi<sup>118</sup>.

Il processo di Napoli fu separato in due rami, quello degli imputati presenti e quello dei contumaci; il primo terminò nell'ottobre del 1852 con alcune condanne a morte e molte altre a pene detentive perpetue o temporanee. Su Eugenio de Riso, inizialmente avviato al giudizio in contumacia, la Corte Speciale aveva intanto acquisito documenti che testimoniavano la prevenzione del processo già celebratosi e persino conclusosi a Catanzaro, per cui ritenne la propria competenza decaduta<sup>119</sup> in favore della Gran Corte di quella provincia<sup>120</sup>.

---

una maggioranza di giudici che non raggiungeva i sei (art. 434 e 435, ivi, p. 79). Sul funzionamento della giustizia penale nel Regno delle Due Sicilie e l'evoluzione istituzionale delle Gran Corti, si vedano G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, II, Milano 1976; F. Mastroberti, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, 2005; F. De Rosa, *La Gran Corte civile di L'Aquila*, in *Archivio storico del Sannio*, a. XIV, n. 1-2 (nuova serie), gennaio-dicembre 2009, p. 121-132; ivi, D. Iuliano, *La Gran Corte Civile di Catanzaro*, p. 157-176; ivi, F. Mastroberti, *Le Gran Corti Civili: presupposti, metodi e risultati di una ricerca di gruppo*, p. 95-120; ivi, S. Vinci, *Linee evolutive nella giurisprudenza della Gran Corte Civile di Trani (1817-1863)*, p. 133-159; F. Mastroberti [cur.], *Le gran corti civili (1817-1865): Napoli e Trani. Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno*, Napoli, 2010.

<sup>118</sup> In realtà, le questioni intorno alla competenza delle Gran Corti Speciali erano due: la prima, che fu anche oggetto di ricorso (rigettato) alla Corte Suprema da parte di alcuni deputati, suppose che la competenza a giudicare i deputati fosse in realtà della Camera dei Pari, in virtù delle previsioni della Costituzione che accordavano questa garanzia politica ai rappresentanti della Nazione; la seconda, riguardava la detta costituzionalità degli stessi tribunali speciali, che erano piuttosto presunti essere dei tribunali straordinari, vietati dalla Carta del 1848 in quanto tali. La prima questione fu anche sollevata in giudizio da alcuni imputati e giudicata dalla Corte Suprema, che la rigettò. In generale, comunque, l'intero dibattito su questi temi non ebbe alcuna incidenza sullo svolgimento dei processi politici. Le questioni sulla Gran Corte Speciale sono doviziosamente affrontate in P. S. Mancini, *Due scritti politici: il processo per i fatti di Napoli 15 maggio 1848 e l'ammnistia nello statuto di Carlo Alberto per i fatti di Genova 1849*, Roma 1898, p. 23-58 e 74-84. C. Ratti, *Trattato delle giurisdizioni*, III, cit., p. 332, rivela in nota la problematicità della questione della legittimità costituzionale delle Gran Corti Speciali nei convulsi momenti della reazione e come la si rigettò con fermezza, evidentemente per convenienza politica: la strumentalità della dichiarazione di costituzionalità, all'epoca, di quei tribunali è evidente quando lo stesso autore precisa che la Corte Suprema avrebbe cambiato radicalmente orientamento 11 anni dopo (con le Gran Corti Speciali che dovettero ritenersi ormai abolite).

<sup>119</sup> Non è particolarmente chiaro il criterio di rinvio della competenza, da parte della Gran Corte Speciale di Napoli, alla Gran Corte di Catanzaro. I capi di imputazione per cui si procedeva nelle due sedi erano praticamente identici per quanto concerneva il tipo di reato (misfatti consistenti nella reità di Stato), la competenza che suscitavano e la pena che comportavano; i fatti erano però stati ovviamente commessi in due luoghi diversi e in momenti diversi (a Napoli si riguardavano i fatti del 15 maggio, a Catanzaro quelli della successiva rivoluzione provinciale). La Corte di Catanzaro, come detto, stava procedendo da prima della Speciale napoletana, col processo che pure si era concluso prima di quello della Capitale, nel febbraio 1852. Per spiegare il rinvio, che stando alle fonti si operò quando il giudice destinatario della competenza si era già pronunciato, considerata la disciplina processualpenalistica e la dottrina dell'epoca, ma non disponendo della decisione originale, si potrebbe provare ad ipotizzare che i giudici di Napoli cedettero la competenza avendo constatato quella che il Ratti nomina "reiterazione" dei reati: spiega infatti il giurista (cfr. C. Ratti, *Trattato delle giurisdizioni*, III, cit., p. 86-88) che, quando un imputato era autore di più fatti in luoghi diversi, si poteva derogare agli usuali criteri di competenza per territorio naturalmente scaturenti dai reati, attribuendo la competenza su tutti i fatti ad una sola Corte e azionando così anche l'"assorbimento della pena" (ovvero

Allo stato attuale delle ricerche, non è stato possibile rintracciare il testo della sentenza di morte contro Eugenio de Riso, ma se ne può ricavare data e dispositivo da alcuni altri elementi incrociati<sup>121</sup>: da questi si deduce che il marchese fu condannato a morte col 3° grado di pubblico esempio, plausibilmente intorno al febbraio del 1852. Comparando questi dati con altre, numerose sentenze conservate nei fondi archivistici di Napoli e Catanzaro, si è osservato che le uniche pene accessorie sistematicamente previste sono la malleveria<sup>122</sup> o il pagamento delle spese del giudizio<sup>123</sup>, istituti, questi, che non

---

l'applicazione nel suo massimo della pena relativa al reato maggiore: meccanismo, questo, antitetico al cumulo delle pene). Il rinvio, in questi casi, avveniva però solo a beneficio della Corte nella cui circoscrizione era stato per primo operato l'arresto (il Ratti parla di una preferenza per il "giudice più diligente", in base all'applicazione di un criterio di prevenzione). Il caso dell'operato arresto era considerato tassativamente imposto ex art. 495, comma quarto, delle *Leggi di procedura* (cfr. *Codice per lo regno delle Due Sicilie... Parte quarta*, cit., p. 91): non si poteva quindi operare il rinvio a quel giudice che, ad esempio, per primo avesse solo emanato il mandato di arresto. Resta dubbio, pertanto, date queste premesse e ammesso che l'istituto applicato per giustificare il rinvio del processo di Eugenio de Riso e degli altri contumaci sia stato la "reiterazione" della reità di Stato a Napoli e a Catanzaro, come sarebbe stato possibile azionarne il meccanismo nei confronti di imputati contumaci.

<sup>120</sup> Anche Musolino e Ricciardi subirono la stessa sorte, ma la competenza sui loro processi fu rinviata alla Corte di Cosenza; sui casi in questione, cfr. *Decisione della Gran Corte* 1853, p. 50 ed il "Quadro degl'imputati de' reati politici del 15 maggio 1848 in Napoli co' risultamenti de' rispettivi giudizi", ivi, p. 70-73. In quest'ultima sede, si legge che "con decisione de' 19 febbraio 1853 questa Gran Corte dichiarò la sua incompetenza, e rinviò la causa per Ricciardi, Mussolino [si tratta di una storpiatura] [...] alla Gran Corte di Cosenza, per de Riso a quella di Catanzaro".

<sup>121</sup> Da uno "Stato nominativo degl'imputati politici rimasti in latitanza allo spirare de' venti giorni accordati come termine di grazia per la loro presentazione in carcere, con sovrano rescritto de' 13 ottobre 1852" relativo alla provincia di Calabria ulteriore II (ASNa, *Ministero di Grazia e Giustizia*, fasc. 5419), in cui figura "Eugenio de Riso", si apprende che egli fu condannato alla pena di morte per "attentati e cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato" in contumacia, il giorno 5 febbraio 1852; tra le osservazioni, si riportava che il de Riso al momento era ritenuto essere in Parigi. Questa indicazione corregge il piccolo refuso presente nel "Quadro" allegato alla *Decisione* della Gran Corte Speciale di Napoli, in cui si afferma (p. 73) che "per notizie legali raccolte in processo si ha che [...] de Riso [giudicato] in contumacia [dalla Gran Corte di] Catanzaro, [fu condannato] alla pena di morte col 3° grado di pubblico esempio con decisione de' 4 febbraio 1853". In R. De Cesare, *Una famiglia di patrioti. Ricordi di due rivoluzioni in Calabria*, Roma 1889, p. LXXVII, è riportata una statistica dei condannati politici detenuti nei bagni penali a partire dal 1848, divisi per provincia di appartenenza. In nota si specifica che nel quadro non sono compresi "i condannati in contumacia" e altre categorie di soggetti, tra cui gli esiliati perpetui o temporanei. La sola provincia di Catanzaro, si prosegue, "ebbe in complesso 9 condannati a morte, e fra questi [...] Eugenio de Riso".

<sup>122</sup> L'art. 29 delle *Leggi penali* definisce la malleveria come pena comune alla giustizia criminale e correzionale, del pari dell'ammenda: cfr. *Codice per lo regno delle Due Sicilie... Parte seconda*, cit., p. 14; dai termini dell'art. 31, si ricava che l'istituto consisteva in una sorta di garanzia pecuniaria di buona condotta, da prestarsi per un valore ed un periodo di tempo variabili, a seconda della gravità dei reati. Le somme non potevano esigersi che "in caso di condanna per misfatto o delitto commesso nel tempo della sottoposizione alla malleveria"; esse poi sarebbero state "addette in preferenza alle restituzioni, a danni ed interessi, ed alle spese cagionate agli offesi dal nuovo misfatto o delitto" (ivi, p. 15).

<sup>123</sup> Una curiosità sulla disciplina del pagamento delle spese del giudizio: in caso di spedizione di mandato di arresto, questo creava un privilegio sui beni dell'indagato, da esercitarsi in caso di condanna proprio per il pagamento delle spese. La potenziale affezione del patrimonio dell'arrestato

presentano alcuna affinità con la confisca dei beni.

Sembrano mature, allora, alcune conclusioni: la confisca non trovò presumibilmente applicazione nel caso di Eugenio de Riso, così come nei casi di altri condannati politici, in quanto l'ordinamento dell'epoca della reazione non sembra contemplare questo istituto nella sua dimensione penalistica e processualpenalistica, almeno nei termini pretesi dagli autori considerati. Sembrerebbe contrario alle evidenze finora ricavate assumere come presupposto che il marchese sia stato oggetto di un provvedimento *ad personam*, che travalicò i limiti dell'ordinamento in un campo, lo si è visto, in cui anche la funzione di polizia giudiziaria era effettivamente disciplinata con rigore. Diversamente dal caso del "sequestro" del 1850, non sembra ipotizzabile l'adozione di misure atipiche che possano quantomeno avvicinarsi ad una fattispecie di "confisca" (almeno finché non sarà possibile rinvenire l'originale della sentenza).

Si può concludere che l'uso del termine "confisca" all'interno delle fonti bibliografiche considerate sia effettivamente, come per il caso del "sequestro", operato in senso atecnico e presumibilmente influenzato da un mutuo dei *nomina* da ambiti disciplinari diversi (in particolare l'amministrativo) o da esperienze storiche più risalenti. Lo scopo era quello di dipingere con enfasi ed immediatezza il ricorso, da parte del governo, a misure odiose, persino riprovate dalla cultura giuridica del tempo e con un carattere intrinseco di arbitrarietà in grado di manifestare tutto il disvalore del contestabile operato del governo borbonico in quei difficili anni. Un operato che, anche grazie alle testimonianze degli esuli all'estero (tra cui Eugenio de Riso) e a quelle più o meno spontanee e disinteressate di notabili stranieri (quel Gladstone con le cui parole si è cominciata la trattazione), contribuì a demolire la residua parte di fiducia politica riposta nella dinastia borbonica, all'interno come all'esterno del Regno delle Due Sicilie<sup>124</sup>, in grado di preparare, come alcuni sostennero<sup>125</sup>, il terreno fertile al definitivo consenso poi tributato alla causa unitaria italiana.

---

segnava la sostanziale differenza tra il mandato d'arresto e il mandato di deposito: cfr. C. Ratti, *Trattato delle giurisdizioni*, II, cit., p. 200-201.

<sup>124</sup> G. Galasso, *Storia del Regno*, cit., p. 699.

<sup>125</sup> Scrive il Cognetti: "Il sistema poliziesco di quei tempi fu la vera cospirazione contro lo Stato e contro la Dinastia, e lavorò a raggiungere e raggiunse il 1860". Cfr. G.S. Cognetti, *Le memorie dei miei tempi*, cit., p. 118.